

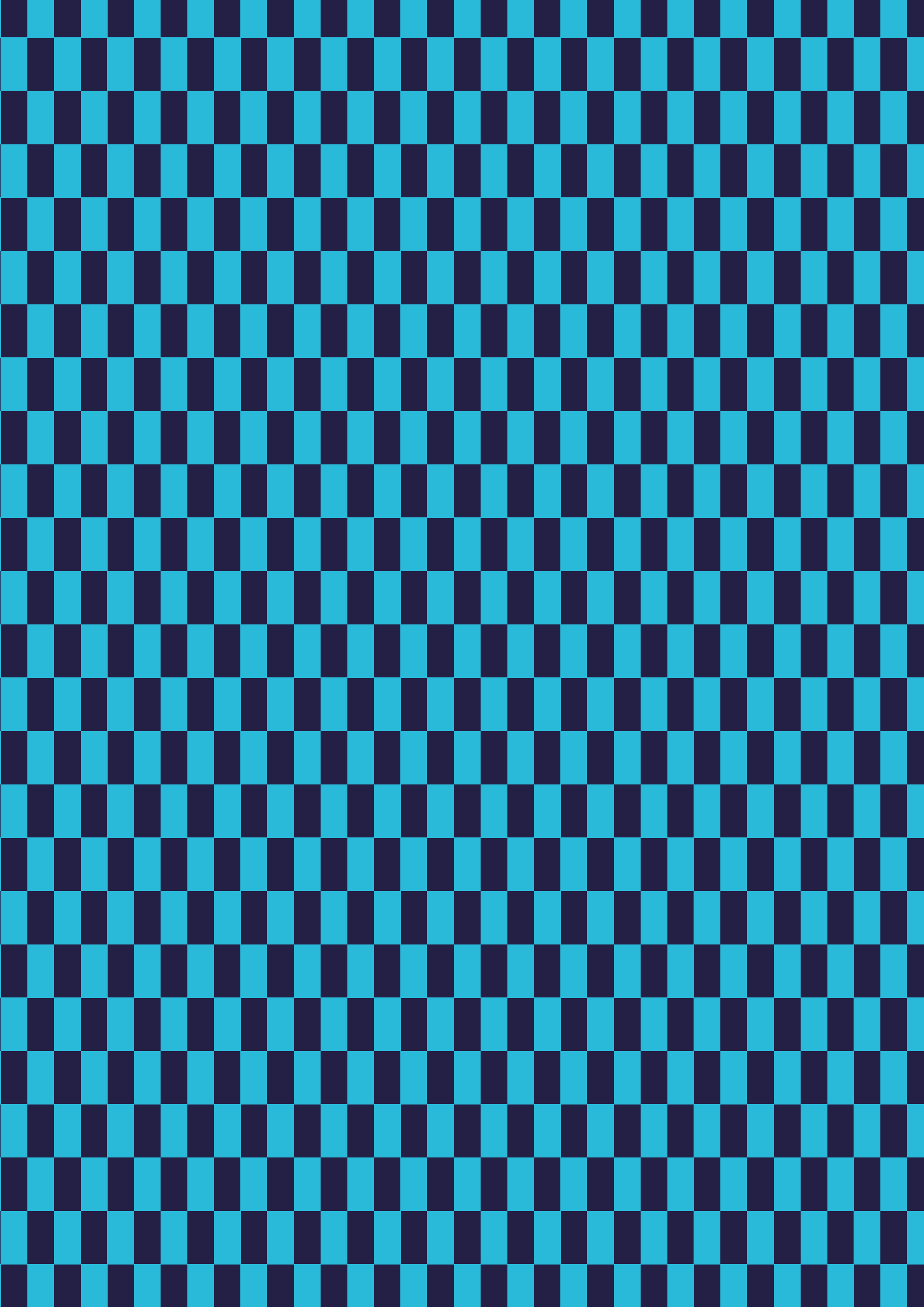
Airfire

Building Security



Modello di Gestione Organizzazione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 231/2001





Airfire

Building Security

**Modello di Gestione
Organizzazione e
Controllo**

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

index:

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' ED ORGANIGRAMMA.	8
1.1. Presentazione della società	9
1.2. Organigramma societario	11
2. PARTE GENERALE.	12
2.1. Introduzione	13
2.2. L' Organismo di Vigilanza	26
2.3. Regolamento dell'organismo di vigilanza	30
2.4. Formazione e Diffusione del Modello	36
2.5. Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio	36
2.6. Approvazione, Modifica e Attuazione del Modello.	43
2.7. Appendice	44
3. PARTE SPECIALE	40
3.1. Mappatura dei rischi	41
3.2. Parte speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	46
3.3. Parte speciale B – Norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	62
3.4. Parte Speciale C – Delitti contro l'industria e il commercio e falsità	72
3.5. Parte Speciale D – Reati societari	82
3.6. Parte Speciale E – Delitti contro il diritto d'autore	
3.7. Parte Speciale F – Reati di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita	100
3.8. Parte Speciale G – Reati ambientali	109
3.9. Parte Speciale H – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.	117
3.10. Parte Speciale I – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	121
3.11. Parte Speciale L – Reati tributari	126
3.12. Parte Speciale M – Contrabbando	157



Airfire

Building Security



In ricordo di Armando Evangelisti

Fondatore di Air Fire

Nel presentare questo bilancio, desideriamo rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella nostra storia: Armando Evangelisti, fondatore di Air Fire.

La sua visione, la sua determinazione e il suo profondo senso etico hanno gettato le basi di un'azienda che ancora oggi porta avanti con orgoglio i valori in cui lui ha sempre creduto: innovazione, responsabilità e impegno verso le persone.

Queste pagine raccontano non solo risultati economici, ma anche l'evoluzione di un percorso iniziato da Armando con coraggio e lungimiranza.

A lui dedichiamo questo bilancio, come testimonianza concreta della continuità di un progetto che guarda al futuro, senza mai dimenticare le proprie radici.

Grazie, Armando.

Il tuo esempio ci guida ogni giorno.



R fire

1.

Airfire

Presentazione
della Società' ed
organigramma.

1.1 Presentazione della società

1.1.1 Elementi caratteristici

Ragione Sociale: Airfire S.p.A.

Sede legale: Via del Maggiolino, 151 – 00155 Roma

Sedi operative: Roma - Cusago (MI) - Catanzaro - Sassari - Pomigliano D'Arco (NA) - Taranto - Torino

1.1.2 Cenni sull'attività dell'azienda

Airfire è una S.p.A. impegnata nei settori:

ANTINCENDIO:

- Evacuatori fumo e calore (efc)
- Impianti di spegnimento a gas
- Impianti di spegnimento a schiuma
- Impianti di spegnimento ad acqua
- Impianti di rilevazione incendi e gas
- Service: conduzione e manutenzione impianti ed attrezzature antincendio
- Tagliafuoco e compartimentazione,
- Fornitura materiale antincendio,
- Presidio fisso,
- Vigilanza antincendio

EDILE ED IMPIANTISTICO TECNOLOGICO:

- Lavori edili
- Impianti elettrici
- Impianti termici e di condizionamento
- Impianti idrici
- Impianti di sicurezza, videosorveglianza e controllo accessi
- Impianti antincendio
- Impianti tecnologici
- Efficientamento energetico

1. Presentazione della società ed organigramma

SAFETY:

- Prevenzione antincendio
- Primo soccorso
- Formazione dei lavoratori d.L. 81/08 Ed accordo stato regioni del 21/12/2011
- Formazione per preposti
- Pes/pav lavori elettrici
- RIs – rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
- Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione
- Corretto uso dei dpi
- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- Movimentazione manuale dei carichi
- Addetti alla conduzione di carrelli
- Utilizzo di videoterminali
- Rischio rapina
- Codice privacy
- Sicurezza per macchine operative agro-alimentari
- Ponteggi
- Pi.M.U.S.

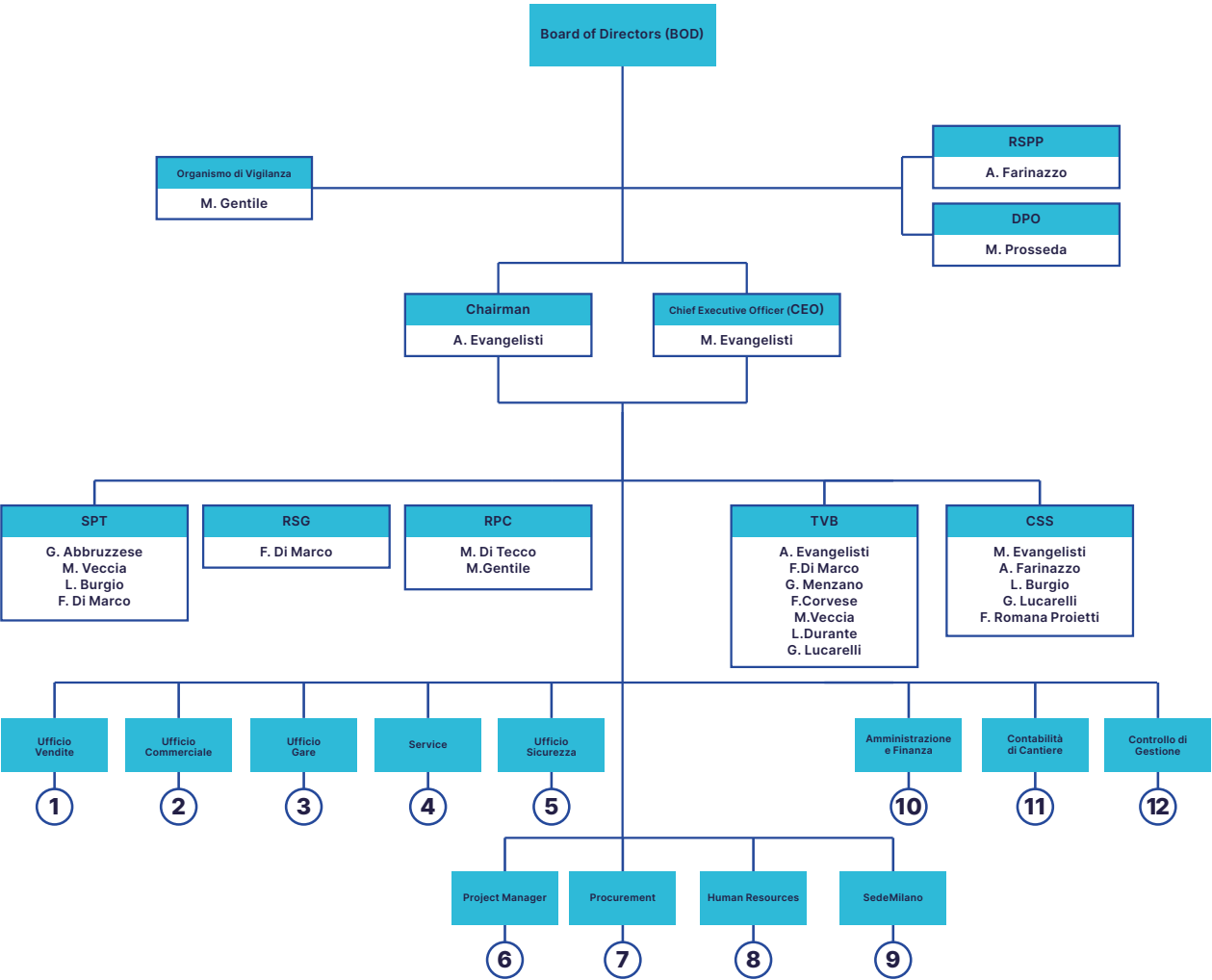
FACILITY MANAGEMENT:

- Servizi di manutenzione edile ed impiantistica servizi di climatizzazione ambientale (conduzione e manutenzione servizio energia)
- Servizi connessi allo spazio ed all'ambiente di lavoro (pulizia, aree verdi e grigie, arredi, macchinari, apparecchiature);
- Servizi alle persone relativi alla sicurezza ed all'ospitalità (controllo accessi, - portierato, vigilanza, reception, ristorazione, asilo nido aziendale);
- Servizi all'organizzazione relativi alla tecnologia
- Dell'informazione e comunicazione ed alla logistica (gestione rete dati, telefonia, server, personal computer, posta interna, archiviazione documenti, copiatura e stampa, trasporti, parcheggi, gestione auto)
- Servizi di governo (prestazioni trasversali, gestione anagrafica tecnica-patrimoniale, rilievo e censimento, gestione sistema informativo-informatico, gestione richieste, gestione processo manutentivo e adempimenti in materia di sicurezza, gestione utenze)

1.1.3 I mercati

Aifire opera in Italia ed all'estero con clientela pubblica e privata.

1.2 Organigramma societario



The background of the slide features a complex, repeating architectural pattern of overlapping arches and columns, rendered in a light gray, semi-transparent style. This pattern is layered over a solid white background.

2.

Parte
Generale

2.1 Introduzione

Il presente modello è stato realizzato in attuazione del D. Lgs. 231/2001, che istituisce, in accordo con alcune convenzioni internazionali, la responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi.

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- **da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero**
- **da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.**

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'Ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

2. Parte Generale

2.1.1. Destinatari della Parte Generale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- **gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);**
- **i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).**

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Generale, i seguenti soggetti esterni:

- **i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili;**
- **i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili.**

2.1.2. Il Quadro Normativo di Riferimento

2.1.2.1. Il Regime di responsabilità amministrativa

Il sistema della responsabilità amministrativa degli enti, delineato dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si articola sui seguenti capisaldi.

Anzitutto, la responsabilità sorge per connessione con la realizzazione di un reato, compreso tra quelli tassativamente indicati dal legislatore, da parte di una persona fisica che sia legata all’ente da un rapporto funzionale, il quale potrà essere di rappresentanza o di subordinazione, senza che però sia necessaria la sua identificazione.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione e, precisamente:

- **indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);**
- **truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);**
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);**
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);**
- **corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);**
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);**
- **corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);**
- **istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);**

-
- concussione (art. 317 c.p.);
 - malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
 - Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso art. 25-bis, i seguenti ulteriori reati:
 - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
 - Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto il successivo art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002.
 - false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
 - false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
 - falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.- art. abrogato);
 - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.- art. abrogato);
 - impedito controllo (art. 2625, 2° comma cod. civ.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante (art. 2628 cod. civ.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
 - aggrottaggio (art. 2637 cod. civ.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.). i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili;

2. Parte Generale

- **i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili.**

Le Leggi n.7 del 2003 e n. 228 del 2003 hanno introdotto nel Decreto, rispettivamente gli articoli 25 quater e 25 quinquies, che estendono la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla commissione dei reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater) e ai delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies).

Tali articoli sono stati modificati dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" e dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" introducendo i reati previsti nei rispettivi titoli.

Inoltre il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha attuato la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (testo in vigore dal 29 dicembre 2007) introducendo nel novero dei reati del DLgs 231/01 anche la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.

La legge n. 123/2007 ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche anche per i reati di natura colposa connessi ad omicidio o lesioni personali gravi e gravissime in violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, come previsti dagli artt. 589 e 599 del Codice Penale. Tali disposizioni sono state ribadite dall'art.30 del D.Lgs. 81/08 (il cosiddetto "testo unico" della sicurezza sul lavoro).

Il 27 febbraio 2008 è stato approvato il disegno di legge che introduce nel DLgs 231/01 l'art. 24 bis intitolato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

Ancora, la L. 94/2009 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 24-ter, delitti di criminalità organizzata, ovvero: delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.); associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90), associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p). Infine, l'art. 24-ter stabilisce che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Ed ancora il D.L. 305/2001 convertito con la L. 409/2001 ha inserito l'art 25-bis del D.lgs. 231/2001 (Falsità) successivamente modificato dalla legge 99/2009 che ha, a sua volta, inserito nel medesimo Decreto l'art 25 bis. 1 – Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio. Art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio. Art. 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Art. 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Art. 517-ter - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Art. 517-quater. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine

dei prodotti agroalimentari. Art. 513-bis -Illecita concorrenza con minaccia o violenza. Art. 514 - Frodi contro le industrie nazionali) - e l'art. 25-nonies - delitti in materia di violazioni del diritto d'autore.

La legge 99/2009 ha inserito l'art 25 bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Con la Legge 3 agosto 2009, n. 116 è stato inserito nel DLgs 231 il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.).

Con il D.Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", è stato introdotto nel DLgs 231/01 l'art. 25 undecies relativo ai reati ambientali ed all'inquinamento provocato dalle navi.

Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" "(Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012 la Legge 6.11.2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

L'articolo 1, comma 77 della legge recita: "Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»; 2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»; b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) e' aggiunta la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote".

La L. n. 62/2014 ha modificato l'art. 416ter c.p., "Scambio elettorale politico-mafioso", il Dlgs n. 39/2014 ha inserito il reato di "Adescamento dei minorenni", art. 609undecies c.p. ed il Dlgs n. 24/2014 ha modificato gli artt.li 600 e 601 c.p..

La Legge 15 dicembre 2014 n.186 (in Gazz. Uff., 17 dicembre 2014, n. 292). - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, ha introdotto il reato di autoriciclaggio. (Articolo 25 octies DLgs 231/01).

La L. n. 43 del 17/04/2015 concernente misure urgenti per il contrasto al terrorismo ha modificato i reati di Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) e di Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quinquies c.p.) nonché l'art. 47 del DLgs 231/07 prevedendo che l'UIF trasmetta alla DIA ed al Nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza, che ne informano il Procuratore Generale, le segnalazioni di operazioni sospette da essa ricevute (e non archiviate), corredate da una relazione tecnica qualora siano attinenti anche al terrorismo oltre che alla criminalità organizzata.

La L. 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel Codice Penale il nuovo titolo VI-bis – Dei delitti contro l'ambiente - e,

2. Parte Generale

successivamente la L. 27 maggio 2015 n. 69 ha introdotto nuove disposizioni in materia di delitti contro la P.A., associazione mafiosa e falso in bilancio.

É in vigore dal 4 novembre 2016 la l. 199/2016, che ha apportato modifiche all'art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) disponendone l'inserimento tra i reati-presupposto della responsabilità degli enti collettivi ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Il DLgs n. 38/17 ha modificato la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed introdotto l'art. 2635 bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati).

Il nuovo Codice Antimafia, L. 161/17 ha modificato l'art. 25 duodecies DLgs 231/01, inserendo le fattispecie di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.Lgs 286/98.

La Legge 167/2017 ha introdotto nel DLgs 231/01 l'art. 25 terdecies "razzismo e xenofobia"

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", ha inasprito le sanzioni previste per i reati contro la P.A., modificato gli artt.li 2635 e 2635-bis c.c. ed ha introdotto nel novero dei reati-presupposto il traffico di influenze illecite, art. 346-bis c.p., a sua volta modificato dalla Legge in questione.

La L. n. 39/2019 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive che ha introdotto nel DLgs 231/01 l'art. 25-quaterdecies "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Il D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, ha introdotto l'art. 25-quinquiesdecies Dlgs 231/01 (Reati tributari).

L'articolo 1, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133 ha modificato l'art. 24-bis D.Lgs 231/2001, (sicurezza nazionale cibernetica).

Il Dlgs 75/2020 attuativo della direttiva PIF 2017/1371, ha modificato l'art. 25 quinquiesdecies, DLgs 231/01 (frodi IVA a danno dell'UE) nonché l'art. 24 DLgs 231/01 (inserendo la frode nelle pubbliche forniture, la frode in agricoltura e modificando l'art. 316 ter e 640 c.p.), nonché l'art. 25, DLgs 231/01 (inserendo il peculato e l'abuso d'ufficio quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE) ed ha inserito l'art. 25 sexiesdecies (contrabbando).

La legge 112/2024 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 92/2024), in vigore dal 10.08.2024, ha introdotto l'art. 314-bis c.p., che punisce l'indebita destinazione di denaro o cose mobili da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, introducendo tale fattispecie anche nel novero dei reati presupposto ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 231/2001, e modificando l'art. 322-bis c.p. con l'introduzione del reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili in relazione agli interessi finanziari dell'Unione europea.

La legge n. 114/2024, invece, ha abrogato il reato d'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e riformulato il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), con l'effetto di una ridefinizione in senso restrittivo, apportando anch'essa modifiche sostanziali all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Il D.L. 116/2025 recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, ha modificato l'articolo 25-undecies (Reati ambientali) del d.lgs. 231/2001, attraverso l'introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità degli enti: art. 452-septies c.p. (Impedimento del controllo); Art. 452-terdecies c.p. (Omessa bonifica); art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), norma peraltro già riferibile in precedenza al reato presupposto dell'articolo 260 del d.lgs. n. 152/2006; Art. 255-bis d.lgs. n. 152/2006 (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), introdotto dallo stesso D.L. 116/2025; Art. 255-ter d.lgs. n. 152/2006 (Abbandono di rifiuti pericolosi), introdotto dallo stesso D.L. 116/2025; Art. 256 d.lgs. n. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), norma modificata dal D.L. 116/2025; Art. 256-bis d.lgs. n. 152/2006 (Combustione illecita di rifiuti), norma modificata dal D.L. 116/2025; Art. 259-ter d.lgs. n. 152/2006 (Delitti colposi in materia di rifiuti), norma introdotta dal D.L. 116/2025 che prevede la punibilità dei fatti di cui all'Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), all'Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), all'Art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e all'Art. 259 (Spedizione illegale di rifiuti) d.lgs. n. 152/2006 anche se commessi per colpa.

2.1.2.2. L'adozione del modello quale esimente

Il sistema della responsabilità amministrativa degli enti, delineato dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si articola sui seguenti capisaldi.

Anzitutto, la responsabilità sorge per connessione con la realizzazione di un reato, compreso tra quelli tassativamente indicati dal legislatore, da parte di una persona fisica che sia legata all'ente da un rapporto funzionale, il quale potrà essere di rappresentanza o di subordinazione, senza che però sia necessaria la sua identificazione.

La norma prevede una specifica forma di esonero laddove l'ente dimostri di aver posto in essere un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati (precetto) vigilando con continuità sul suo funzionamento, sulla sua efficacia e aggiornandolo in funzione dell'evoluzione.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- **individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;**
- **prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;**
- **individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;**
- **prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;**
- **introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.**

2. Parte Generale

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- **l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;**
- **è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento;**
- **i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;**
- **non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai Modelli.**

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

2.1.3. L'adozione del modello quale esimente

2.1.2.2. Motivazioni per l'adozione del modello.

La società ha provveduto alla realizzazione e all'adozione del modello per assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti.

La società è infatti convinta che l'adozione del Modello costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per suo conto, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalle normative di riferimento.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello non sia prevista dalla legge come obbligatoria e né la società, né i c.d. apicali, hanno riportato condanne per i reati di cui al decreto, è stato avviato un progetto di analisi nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorano, nei limiti previsti dallo stesso, la capacità di gestione dei processi aziendali, limitando il rischio di commissione dei reati.

2.1.3.2 Obiettivi e finalità del modello

Scopo del modello è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e di illeciti con la finalità di determinare in tutti coloro che operano in nome della società la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni penali ed amministrative.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, ci si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- **determinare, in tutti coloro che operano per conto della società nell'ambito di attività sensibili (intese come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti ed anche nei confronti della società;**
- **ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;**
- **consentire alla Società, grazie ad una costante azione di controllo ed ad un'attenta vigilanza delle aree attività a rischio di reato, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.**

2.1.3.3. Predisposizione del modello

Con riferimento alle tematiche individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- **mappatura dettagliata delle attività aziendali "sensibili", vale a dire di quelle nel cui ambito e in ragione di ciò che le caratterizza, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;**
- **analisi dei rischi potenziali per ognuna di dette aree, con riguardo alle possibili modalità attuative degli illeciti-presupposto;**
- **valutazione del sistema aziendale di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste.**

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto:

- - **ad identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale (ovvero con i responsabili delle diverse funzioni). L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;**
- - **a disegnare ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, nonché ai fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;**
- - **a definire i protocolli di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti protocolli di decisione e di attuazione delle decisioni.**

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

2. Parte Generale

Si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi d'organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno della Società e a codificare, ove necessario in documenti scritti, le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal D.Lgs. 231/2001.

Al termine di un processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti nonché di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento aziendali, la Società ha individuato le procedure riferibili al Modello, le ha raccolte in appositi documenti conservati presso la stessa, portandole di volta in volta a conoscenza dei Destinatari e mettendole comunque a disposizione degli stessi anche attraverso la pubblicazione nella intranet aziendale.

Le procedure/regole di comportamento riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione di poteri e le procure aziendali – in quanto funzionali al Modello – già utilizzati o operanti nell'ambito della Società.

Inoltre, ai fini della redazione del presente Modello, sono state analizzate e prese in considerazione sia le pronunce di legittimità intervenute dal momento dell'entrata in vigore del Decreto, che le più significative sentenze di merito che pure hanno contribuito a definire meglio l'area di operatività dei Modelli Organizzativi.

Quanto deciso dalla giurisprudenza, unitamente alle Linee Guida delle associazioni di categoria, rappresenta un parametro essenziale da seguire nella elaborazione di un Modello che possa essere considerato efficace ed idoneo ad assolvere alla funzione esimente cui è finalizzato.

Un Modello sarà ritenuto idoneo laddove sia dotato di una concreta e specifica efficacia, effettività e dinamicità. In particolare, nella redazione del presente Modello è stata posta particolare attenzione a:

- i. fondi extracontabili;
- ii. modalità di redazione della contabilità;
- iii. modalità di redazione bilanci;
- iv. fatturazione e spostamenti di liquidità;
- v. possibili modalità attuative dei reati stessi tenendo conto del contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda;
- vi. storia dell'Ente;
- vii. segregazione delle funzioni nei processi a rischio;
- viii. poteri di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- ix. controllo sul sistema operativo, onde garantire la continua verifica e l'effettività;
- x. sistema di monitoraggio idoneo a segnalare le situazioni di criticità;
- xi. gestione delle risorse finanziarie;
- xii. sistema disciplinare specifico sia nel precetto che nella sanzione;
- xiii. un Organismo di Vigilanza autonomo ed indipendente.

Il presente Modello è stato redatto in ossequio alle Linee Guida di Confindustria ed alla giurisprudenza formatasi in materia.

2.1.3.4. Strutture e elementi costitutivi del modello

Il Modello, la cui presente “Parte Generale” ne costituisce il documento descrittivo, è un sistema normativo interno finalizzato a garantire la formazione, l’attuazione e il controllo delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire, formato dai seguenti “strumenti”:

1. un Codice Etico (che fissa le linee di orientamento generali)
2. la “Parte Speciale” del presente Modello predisposta per le diverse tipologie di reato applicabili alla società, che, in considerazione del loro particolare contenuto possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti
3. un sistema di procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica delle operazioni in dette aree;
4. un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione dei processi aziendali di formazione e di attuazione delle decisioni; In tal senso gli ulteriori documenti aziendali fondamentali che rappresentano riferimento per il modello sono:
 - l’Organigramma
 - Deleghe, Procure, Mandati e i Verbali dei CdA

Si precisa che dall’analisi condotta è stata ritenuta remota la possibilità di concreta realizzazione dei reati di:

- **falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis);**
- **reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine interno ed internazionale;**
- **sfruttamento minorile;**
- **tratta di persone e riduzione in schiavitù;**
- **abuso di informazioni privilegiate e Manipolazione del mercato (L.18.04.05, n. 62);**
- **omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);**
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;**
- **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);**
- **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);**
- **intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);**
- **installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);**

2. Parte Generale

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine [Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p];
- delitti contro l'industria e il commercio (in particolare Art. 473. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; Art. 513-bis. c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza; Art. 517-quater. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ad esclusione della fattispecie contemplata nella Parte Speciale E).
- Artt 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).
- I reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi).
- Gli illeciti previsti dalla legge n. 150/1992 ("Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché dalle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica
- Gli illeciti di cui al Dlgs 152/06 con esclusione delle fattispecie di cui agli artt.li 256, 137, 257, 260, 260-bis, 279 c. 2.
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati,
- frode in agricoltura.

Trattasi infatti di reati che, considerato l'assetto organizzativo e l'attività della Società, non assumono particolare rilevanza, in quanto:

- **si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti dalla Società**
- **i presidi di controllo previsti rendono remota la possibilità di una loro realizzazione.**

2.1.3.5. Mappa delle attività aziendali “sensibili”

Per quanto sopra esposto sono state individuate, in base alle valutazioni sulla natura dei rischi presunti, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto.

L'attività di mappatura, riportata dettagliatamente in incipit alla parte speciale, ha consentito l'individuazione delle principali fattispecie di potenziale rischio/reato e delle possibili modalità di realizzazione delle stesse, nell'ambito delle principali attività aziendali identificate come “sensibili”.

Sulla base dell'analisi dei rischi sono state pertanto sviluppate undici Parti Speciali:

- **Parte Speciale A – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia i reati realizzabili nei confronti della pubblica amministrazione;**
- **Parte Speciale B – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**
- **Parte Speciale C – è riferita alle fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio.**
- **Parte Speciale D – è riferita alle fattispecie relative ai reati societari**
- **Parte Speciale E – è riferita ad una fattispecie relativa di reato in materia di diritti d'autore.**
- **Parte Speciale F – è riferita ad una fattispecie relativa di reato di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**
- **Parte Speciale G – è riferita alle fattispecie relative ai reati ambientali.**
- **Parte Speciale H – è riferita al reato di cui all'art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina”.**
- **Parte Speciale I – è riferita al reato di cui all'art. 25-quinquies “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.**
- **Parte Speciale L – è riferita al reato di cui all'art. 25-quinquiesdecies “Reati tributari”.**
- **Parte Speciale M – è riferita al reato di cui all'art. 25-sexiesdecies “Contrabbando”.**

Non può essere escluso, fra le ipotesi a rischio, il reato di associazione per delinquere, anch'esso inserito dal Dlg. 231/01 fra i possibili reati-presupposto dell'ente. Questo illecito ha tuttavia natura ‘derivata’, in quanto si sostanzia nella costituzione di un vincolo associativo finalizzato al compimento di fatti che già costituiscono, a loro volta, ipotesi delittuose. [Coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, mentre chi si limita a partecipare alla suddetta associazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni; la pena, inoltre, è aumentata (reclusione da cinque a quindici anni) se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, nonché qualora il numero degli associati sia pari o superiore a dieci]; ed è per questa ragione che non è stata creata una parte speciale ad hoc, potendosi qui fare riferimento, quanto ai presidi predisposti, a procedure e disposizioni previste nelle parti speciali sopra elencate e finalizzate a minimizzare il rischio dei possibili reati-fine.

2. Parte Generale

2.1.3.6. Adozione e applicazione del modello

L'adozione del modello è attuata dal CdA tramite apposita delibera.

L'applicazione del modello ed i controlli sulla sua efficacia vengono effettuati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Organismo di Vigilanza.

Con apposita delibera il Consiglio di Amministrazione conferisce ad un organismo ad hoc l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo, denominato Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello stesso, nonché di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

2.2. L' Organismo di Vigilanza

2.2.1 Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa, come disciplinata dall'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del D.Lgs. 231/2001, prevede anche l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

In base alle previsioni del Decreto l'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di proporre l'aggiornamento è stato individuato in una struttura plurisoggettiva composta da almeno 3 membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente. Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza viene nominato dall'Organismo di Vigilanza stesso.

I membri dell'Organismo di Vigilanza, nominati direttamente dal Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti, dalla vigente normativa per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale e sono individuati tra soggetti interni ed esterni alla Società che abbiano le conoscenze e capacità tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Organismo e rispetto ai quali non vi siano, in generale, motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dal Consiglio di Amministrazione sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui i componenti dell'Organo di Vigilanza e Controllo resteranno in carica. Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento (qualora ritenga di dover ampliare e meglio documentare quelle già ricomprese all'interno di questo Modello) formalizzandole in apposito regolamento

("Regolamento dell'organismo di Vigilanza").

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dal Consiglio d'Amministrazione i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari allo svolgimento dell'attività di Vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli ed all'aggiornamento degli stessi in conformità alle prescrizioni del Decreto.

Inoltre, ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, il Consiglio d'Amministrazione, tenuto conto anche delle attività dell'Organismo di Vigilanza, attribuisce allo stesso un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività che esso potrà utilizzare in piena autonomia gestionale. Detto budget sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare a cura dell'Organismo di Vigilanza. Eventuali necessità di superamento del budget determinati da specifiche esigenze saranno comunicati dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e da questi approvate.

L'Organismo di Vigilanza, valutata periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, propone al Consiglio di le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della normativa vigente.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture della Società per l'espletamento delle sue funzioni di vigilanza e controllo e, laddove necessario, del supporto di altre funzioni aziendali (quali, ad esempio, l'uff. Amministrativo, RSPP, l'Istituto, ecc.), ovvero di consulenti esterni.

2.2.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organo di Vigilanza e Controllo sono conferite le seguenti attribuzioni:

1. verificare l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti interessati, segnalando le eventuali inadempienze e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;
2. verificare l'efficienza ed efficacia del Modello nel prevenire gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;
3. segnalare al Consiglio di Amministrazione ed all'assemblea dei soci eventuali necessità od opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, anche in relazione a mutate condizioni aziendali;
4. segnalare al Consiglio di Amministrazione ed all'assemblea dei soci, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- **elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;**
- **verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;**
- **effettuare le attività di controllo sul funzionamento del modello, anche tramite le funzioni interne e/o esterne individuate;**

2. Parte Generale

- **effettuare verifiche mirate su situazioni ritenute particolarmente a rischio;**
- **verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso;**
- **raccogliere tutte le informazioni in merito ad eventuali violazioni delle prescrizioni contemplate dal modello ed effettuare le eventuali conseguenti indagini;**
- **porre in essere o proporre agli organi direttivi, in funzione delle relative competenze, le azioni correttive necessarie per migliorare l'efficacia del modello;**
- **raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al modello;**
- **monitorare l'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;**
- **coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;**
- **promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti od aggiornamenti;**
- **svolgere attività di reporting nei confronti degli organi sociali.**

A tal fine l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di:

- **darsi disposizioni integrative del regolamento di cui al successivo punto 2.3, qualora ritenga di dover precisare o meglio dettagliare le disposizioni ivi contenute;**
- **accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto;**
- **avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, dell'ausilio di soggetti interni od esterni alla Società, cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica;**
- **procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità ad atti di verifica riguardo l'applicazione del Modello, esercitabili anche disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti;**
- **chiedere ed ottenere che i responsabili delle funzioni aziendali e, ove necessario, l'organo dirigente, nonché i collaboratori, i consulenti, ecc, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per il monitoraggio delle varie attività aziendali che rilevino ai sensi del Modello, o per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;**

L'operato dell'Organismo di Vigilanza non può essere sindacato da nessun altro organismo o struttura aziendale, ad eccezione del Consiglio di Amministrazione che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza degli interventi dell'Organismo.

L'Organo di Vigilanza e Controllo, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l'opportunità che la Società proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello.

L'Organo di Vigilanza e Controllo verifica, attraverso attività di follow-up, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari possono rivolgersi all'Organo di Vigilanza e Controllo per i chiarimenti opportuni.

2.2.3. Attività relazionali dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea dei soci di:

- **relazionare periodicamente sull'andamento del modello, predisponendo, almeno annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta, sulle criticità emerse e sulle azioni correttive intraprese o da intraprendere;**
- **comunicare puntualmente, in caso di segnalazioni pervenute di violazioni del del Modello ex. D.Lgs. 231/2001;**
- **comunicare annualmente il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli.**

L'Organismo di Vigilanza e Controllo può essere consultato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e dall'assemblea dei soci per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

2.2.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti che possono esporre l'azienda al rischio correlato alla potenziale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la stessa, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- **provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;**
- **richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;**

2. Parte Generale

- **rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;**
- **notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;**
- **aggiornamento del sistema deleghe;**
- **comunicazioni specifiche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla Parte Speciale del Modello.**

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

2.3. Regolamento dell'organismo di vigilanza

Articolo 1 - Composizione dell'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs. 231/2001 è costituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") della Società come funzione interna all'ente, dotata di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della società.

L'organismo si compone di TRE membri, scelti e nominati collegialmente dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'OdV restano in carica per un periodo di tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Le funzioni di componente dell'OdV non sono in alcuna misura delegabili.

Articolo 2 - Requisiti soggettivi - etici dei membri dell'O.d.V.

I membri dell'O.d.V. devono possedere professionalità tecnico scientifica riconosciuta e comprovata da titoli di studio e/o esperienza lavorativa di livello adeguato all'importanza ed alla responsabilità dell'incarico ricevuto.

Articolo 3 – Funzione e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- **sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Business Partner nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;**
- **sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001;**
- **sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative. A tal fine, all'OdV sono, altresì, affidati i compiti di:**
 - predisporre per l'adozione e supervisionare le procedure di controllo previste dal Modello;
 - condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
 - effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio reato (Processi e Attività Sensibili), i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto agli Organi Sociali deputati;
 - coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
 - coordinarsi con il responsabile incaricato per la definizione dei programmi di formazione per il personale affinché siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità del personale da formare e per la definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs, 231/2001;
 - qualora previsto, predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la funzione a ciò preposta, lo spazio nel sito web (Intranet) contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;
 - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
 - coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e con i Business Partner che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;
 - interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
 - coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;

2. Parte Generale

- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire la Società dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati, per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.).

Articolo 4 – Pianificazione delle attività

Nel rispetto delle funzioni indicate all'art. 2) l'OdV, in totale autonomia, nella pianificazione delle proprie attività definisce di volta in volta i criteri di selezione ed i programmi di verifica relativamente alle operazioni e/o ai processi da analizzare, per quelle attività e/o aree cosiddette "a rischio reato". Tale pianificazione dovrà essere documentata da apposito verbale da redigersi per ciascun esercizio e in cui saranno individuato il calendario delle verifiche la cui periodicità sarà decisa dal Presidente. In presenza di figure professionali esterne a cui l'OdV può ricorrere, sarà cura del Presidente comunicare la natura, gli obiettivi e le metodologie di verifica da utilizzare per svolgere il mandato loro attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora uno qualsiasi dei membri dell'OdV venga in possesso di informazioni pertinenti le proprie funzioni che possa richiedere lo svolgimento di verifiche suppletive rispetto a quelle previste nella normale attività, o comunque ritenga utile l'effettuazione di una determinata indagine, i criteri e le procedure di esame di quel determinato evento devono essere concordati collegialmente e devono essere documentati in apposito verbale.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- **disporre di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello;**
- **essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore;**
- **essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.**

Articolo 5 - Compito di informazione degli organi sociali

L'OdV riferisce, in merito all'attuazione del modello e al suo sviluppo:

- **in via continuativa, per iscritto e/o mediante apposita casella e-mail, al CdA a seguito di eventuali segnalazioni ricevute da parte dei destinatari del Modello Organizzativo o eventuali lacune particolarmente gravi riscontrate nelle operazioni di verifica;**
- **periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed all'assemblea dei soci mediante trasmissione (anche a mezzo mail) del report circa l'attività di verifica svolta;**
- **annualmente, in occasione della data di approvazione del progetto di Bilancio sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere; In tale occasione presenterà altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.**

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei soci e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

Articolo 6 – Coordinamento

Per garantire un più efficace funzionamento dei propri lavori, l'OdV procede, fra i suoi componenti, alla nomina di un membro con funzioni di Segretario.

Il Presidente assente o impossibilitato è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro più anziano per età.

Il Presidente svolge funzioni di supervisione e cura gli aspetti di coordinamento e di organizzazione dell'attività da svolgere.

Articolo 7 – Riunioni

La frequenza minima delle riunioni dell'OdV è di 3 riunioni l'anno.

L'OdV si riunisce su convocazione del suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro componente dell'Organismo attraverso la segreteria assegnata.

Le riunioni dell'OdV avranno luogo normalmente presso gli uffici della Società.

E' inoltre convocato dal Presidente ogniqualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, a mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti, nonché in caso di richiesta anche di uno solo dei suoi componenti ovvero di uno degli altri organi sociali.

L'avviso di convocazione può essere inviato utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, anche informatico, [di cui si consti il ricevimento della notizia], almeno 8 giorni prima della data di riunione. Preferibilmente l'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può tuttavia essere inviato dal Presidente o da un membro dell'OdV con un preavviso minimo di ventiquattro ore.

Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

2. Parte Generale

Articolo 8 – Validità delle riunioni e delle delibere

La riunione dell'OdV è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità dei voti prevale quello di chi presiede la riunione.

L'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Alle adunanze dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti (Sindaci, Revisori, RSPP, ecc.) che possano avere rilevanza con l'ordine del giorno della riunione stessa qualora espressamente invitati dall'OdV.

La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio - conferenza o videoconferenza, con modalità di cui dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 9 – Autonomia di spesa

L'OdV, per ogni esercizio solare, richiede un budget di spesa per l'esecuzione della propria attività che deve essere deliberato, insieme al consuntivo delle spese dell'anno precedente, dal Consiglio di Amministrazione.

L'OdV delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda a chi dotato dei poteri di firma per sottoscrivere i relativi impegni.

In caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l'OdV dovrà essere autorizzato dal Presidente della Società nei limiti delle sue deleghe o direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 – Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

Articolo 11 – Cause di rinuncia

Nel caso in cui un componente intenda rinunciare all'incarico deve darne motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale integrazione dell'organo, in caso di rinuncia o di decadenza (art. 12) di uno dei membri, può avvenire già nel primo Consiglio di Amministrazione successivi.

Articolo 12 – Revoca dell'Organismo di Vigilanza

La revoca dell'OdV può essere disposta per giusta causa, con atto del Consiglio di Amministrazione. A tale proposito, per "giusta causa" dovrà intendersi:

- a)** l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dalle sedute dell'OdV per un periodo superiore a sei mesi;
- b)** le dimissioni o la revoca del componente cui è affidata la funzione dell'Organismo di Vigilanza per motivi non attinenti l'esercizio della funzione dell'Organismo di Vigilanza, o l'attribuzione allo stesso di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- c)** un grave inadempimento dei doveri propri del componente dell'Organismo di Vigilanza, quale - a titolo meramente esemplificativo - l'omessa redazione del report semestrale dell'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei soci o l'omessa redazione del piano annuale delle attività previste per l'anno successivo, entro tre mesi dalla conclusione - rispettivamente - del semestre o dell'anno;
- d)** l'omessa o insufficiente vigilanza da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/01, risultante da una sentenza di condanna dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/01, passata in giudicato, ovvero da procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.. Il Consiglio di Amministrazione di concerto con l'Assemblea dei soci potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza ad interim, in attesa che la suddetta sentenza passi in giudicato.

Allo stesso modo, costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza:

1. l'avvenuta condanna per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
ovvero:
2. l'avvenuta condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2., il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la sospensione dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza ad interim, in attesa che la sentenza passi in giudicato.

- l'Organismo si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare i nuovi componenti.

2. Parte Generale

2.4. Formazione e Diffusione del Modello

2.4.1. Formazione del personale

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, viene definito uno specifico piano di comunicazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'Organismo di Vigilanza.

L'attività formativa è obbligatoria ed è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo aziendale in cui gli stessi operano.

L'attività di formazione è adeguatamente documentata (Ufficio Personale) e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza. L'Organismo di Vigilanza controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione in funzione delle mutate esigenze normative ed operative e vigila sull'effettiva fruizione dei medesimi.

Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sarà cura dei Soggetti Delegati, in collaborazione con il RSPP, predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli/funzioni in materia di sicurezza.

2.4.2. Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Ai soggetti esterni alla Società (agenti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) sono fornite, da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dalla Società in conformità ai Modelli ed al Codice Etico. Tale informativa si estende altresì alle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico ovvero alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile, nei testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

2.5. Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

2.5.1. Principi generali

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al Modello da parte dei Destinatari, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

Le regole previste nel Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe, pertanto l'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla

rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i Destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretizzino un reato ovvero non determinino responsabilità diretta dell'Ente.

Al fine di ottemperare alle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001 la società ha integrato il sistema disciplinare previsto dal CCNL provvedendo ad adeguare e ad aggiornare il sistema preesistente al disposto normativo del citato Decreto 231/2001. I principi e le regole contenute nel Modello si integrano quindi con quelle del "Sistema Sanzionatorio" adottato dal Consiglio di Amministrazione.

L'adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto viene costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, che deve essere informato in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'accertamento delle infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

2.5.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- **mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle procedure previste dal Modello;**
- **mancato rispetto delle procedure aziendali concernenti l'evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;**
- **violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure del Modello ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e Controllo;**
- **inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;**
- **omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure previste dal Modello.**

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

1. gravità della inosservanza;
2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
3. elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
4. rilevanza degli obblighi violati;

2. Parte Generale

5. conseguenze in capo alla società;
6. eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
7. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- **i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;**
- **la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;**
- **l'entità del danno o del pericolo come conseguenze dell'infrazione per la Società e per i dipendenti;**
- **la prevedibilità delle conseguenze;**
- **le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.**

Il grado della colpa e della recidività dell'infrazione costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.

2.5.3. Soggetti sottoposti

Sono soggetti sottoposti al sistema sanzionatorio-disciplinare di cui al presente Documento descrittivo del Modello i dipendenti, gli Amministratori ed i collaboratori, nonché, secondo le modalità stabilite dal contratto, tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società.

Con particolare riferimento ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, sono passibili di sanzioni disciplinari tutti i soggetti che abbiano responsabilità specifiche definite dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché dal Modello.

2.5.4. Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti non Dirigenti

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).

2.5.4.1 Violazioni

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo 231/2001 le sanzioni previste potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- **inosservanza dei principi di comportamento e delle Procedure emanate nell'ambito dello stesso;**
- **mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle Procedure, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;**
- **omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta e effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;**
- **mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione del personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;**
- **violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo.**

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

2.5.4.2 Sanzioni

Le sanzioni irrogabili in caso di inosservanza alle regole del Modello sono in ordine di gravità:

1. il rimprovero verbale;
 2. il rimprovero scritto;
 3. la multa non superiore a tre ore;
 4. la sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni;
 5. il licenziamento con preavviso;
 6. il licenziamento senza preavviso.
-
1. Il provvedimento di rimprovero verbale si applica in caso di lieve inosservanza colposa dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello ovvero di errori procedurali dovute a negligenza.
 2. Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva nelle violazioni di cui al punto 1), ovvero si adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
 3. Il provvedimento della multa si applica qualora, essendo già in corso nel provvedimento del rimprovero scritto si persista nella violazione delle procedure interne previste dal Modello o si continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

2. Parte Generale

4. Il provvedimento della sospensione dal servizio e dal trattamento economico sino ad un massimo di 10 giorni si applica in caso di gravi violazioni dei principi e/o delle procedure del Modello, tali da provocare danni alla Società e di esporla a responsabilità nei confronti di terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.
5. Il provvedimento del licenziamento con preavviso si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto.
6. Il provvedimento del licenziamento senza preavviso si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti comportamenti intenzionali:
 - violazione dei Principi e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
 - violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per l'attuazione dello stesso ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

2.5.5. Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dirigenti

Con riguardo ai dirigenti, in considerazione del particolare rapporto fiduciario con il datore di lavoro, in caso di violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dalle procedure aziendali, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Le misure disciplinari irrogabili sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio del CCNL Dirigenti Industria e da eventuali modifiche e rinnovi di tale contratto e saranno adottate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dei criteri di proporzionalità e tenuto conto della gravità, dell'intenzionalità e dell'eventuale recidiva.

2.5.5.1. Violazioni

Costituiscono illecito disciplinare le violazioni consistenti in:

- **inosservanza dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;**
- **mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;**
- **violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza**
- **inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza di cui si dovrà dare tempestiva informazione al superiore gerarchico;**
- **omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti e circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;**
- **inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;**
- **mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati da procedure.**

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

2.5.5.2. Sanzioni

In ragione della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, che lega coloro che ricoprono un ruolo dirigenziale nella Società, nei confronti dei responsabili saranno applicate le seguenti sanzioni:

1. biasimo scritto;
 2. licenziamento con preavviso;
 3. licenziamento senza preavviso.
-
1. Il provvedimento di biasimo scritto potrà essere comminato nel caso di violazione non grave di una o più regole comportamentali o procedurali previste dal Modello. Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentanza all'esterno, l'irrogazione della sanzione del biasimo scritto potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

2. Parte Generale

2. Il provvedimento del licenziamento con preavviso potrà essere comminato in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento.
3. Il provvedimento del licenziamento senza preavviso potrà essere comminato qualora la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la violazione dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
 - la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista da procedure ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

2.5.6. Provvedimenti per inosservanza da parte degli Amministratori, dei sindaci e dei revisori

2.5.6.1. Violazioni

Le violazioni commissibili da parte degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito riassunte:

- inosservanza dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;
- violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto Legislativo,

2.5.6.2. Sanzioni

La violazione delle regole del presente modello da parte degli Amministratori o dei Revisori può determinare a loro carico, sulla base dei criteri elencati nel precedente punto:

- ammonizione verbale,

-
- ammonizione scritta,
 - sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 100.000,00,
 - la sospensione dalla carica per un periodo non superiore a due anni,
 - la destituzione dalla carica, nei casi in cui la violazione sia stata così grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente fra essi e la società.

L'irrogazione di queste sanzioni o l'archiviazione del relativo procedimento spettano all'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo di Vigilanza, cui è affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il fumus di un'avvenuta infrazione. La proposta di sanzione non è valida se non è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea dei soci. Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie. Qualora l'inosservanza del Modello sia imputabile ad una Società di revisione, le sanzioni a quest'ultima applicabili rimangono quelle previste al punto seguente per le società di service. La competenza ad applicare dette sanzioni spetta all'Assemblea dei Soci. Qualora la sanzione massima da applicare sia quella della revoca per giusta causa, dovrà essere seguito l'iter procedimentale previsto all'art. 2409-quater comma 3 del Codice Civile che, prevede l'approvazione di suddetta deliberazione da parte del Tribunale previa escussione dell'interessato. E' fatta salva la esperibilità dell'azione di responsabilità e la conseguente richiesta risarcitoria in base alle norme del Codice Civile.

2.5.7. Sanzioni nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

Per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con la società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, l'inosservanza delle norme delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dalla società. A tal fine è previsto, soprattutto nel caso di attività affidate a terzi in "outsourcing", l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che

- **diano atto della conoscenza del Decreto da parte dei terzi,**
- **richiedano l'assunzione di un impegno degli stessi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso),**
- **iii) disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola; ovvero, in assenza di tale obbligazione contrattuale, una dichiarazione unilaterale da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni dello stesso.**

2.6. Approvazione, Modifica e Attuazione del Modello

2.6.1. Approvazione adozione del modello

L'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di

2. Parte Generale

competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione. E' pertanto rimessa a quest'ultima la responsabilità di approvare ed adottare, mediante apposita delibera, il Modello. Questo Modello è stato adottato dal con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2.6.2. Modifiche e integrazioni del modello

Le successive modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza dello stesso alle eventuali successive prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea dei soci. Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- **inserimento di ulteriori Parti Speciali;**
- **modifiche di alcune parti del presente documento;**
- **modifica del regolamento dell'Organismo di Vigilanza;**
- **modifica del Sistema Sanzionatorio.**

E' riconosciuta al CdA la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale al presente documento, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali modifiche e integrazioni nelle Parti Speciali.

2.6.3. Attuazione del modello

E' compito del Consiglio di Amministrazione provvedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso. Per l'individuazione di tali azioni, l'organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree di attività aziendale "sensibili" e delle Parti speciali del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro. Infine, l'efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:

- **dai responsabili delle varie strutture organizzative (direzioni, funzioni, unità organizzative) della Società in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;**
- **dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili".**

2.7. Appendice

2.7.1. Documenti che implementano i protocolli definiti per il Modello 231

Vengono di seguito indicati i documenti che costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

-
- **PARTE SPECIALE**
 - **PROCEDURE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE:**
 - P01 ACQUISTO BENI E SERVIZI
 - P02 GESTIONE RETE INFORMATICA E STRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI
 - P03 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
 - P04 RISORSE UMANE RECLUTAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
 - P05 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
 - P06 ADEMPIMENTI FISCALI
 - P07 ATTIVITA' FINANZIARIA
 - P08 PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE D'APPALTO/FORNITURE ALLA P.A.
 - P09 SPONSORIZZAZIONI
 - P10 FLUSSI INFORMATIVI
 - **MAPPATURA DEI RISCHI**
 - **ANALISI DEI RISCHI**
 - **PARTE SPECIALE A – I reati contro la pubblica amministrazione**
 - **PARTE SPECIALE B – I reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro**
 - **PARTE SPECIALE C – I reati contro l'industria e il commercio**
 - **PARTE SPECIALE D – I reati societari**
 - **PARTE SPECIALE E – Delitti contro il diritto di autore**
 - **PARTE SPECIALE F – Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**
 - **PARTE SPECIALE G – Reati ambientali**
 - **PARTE SPECIALE H - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.**
 - **PARTE SPECIALE I – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.**
 - **PARTE SPECIALE L – Reati tributari.**
 - **PARTE SPECIALE M – Contrabbando.**
 - **CODICE ETICO**
 - **SISTEMA ORGANIZZATIVO:**
 - Organigrammi
 - Delibere del CdA relative alle Deleghe
 - **MANUALE SISTEMA QUALITA' ISO 9001: 2008**
 - **SISTEMA DI GESTIONE A NORMA ISO 45001**
 - **SISTEMA DI GESTIONE A NORMA ISO 14001**
 - **SISTEMA DI GESTIONE A NORMA ISO 37001**



3.

Parte
Speciale

3.1. Mappatura dei rischi

3.1.1. Reati contro la P.A. – Principali attività sensibili

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
RAPPORTI NEGOZIALI CON P.A.	Gestione di attività inerenti la negoziazione/ stipula di accordi commerciali, convenzioni accordi quadro e/o contratti con soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio mediante procedure negoziate e/o ad evidenza pubblica e relativi rapporti con la P.A. –	Cons. Delegato Uff. gare Uff. comm. Ufficio Acquisti Uff. Amm. Uff. Qualità	-	-	A
ADEMPIMENTI LAVORO E PREVIDENZA	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza	Cons. delegato Ufficio Amministrazione / Personale	-	Consulente del lavoro	A
ADEMPIMENTI LAVORO E PREVIDENZA	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti compiuti dalla stessa in materia di lavoro, previdenza ed assistenza	Cons. delegato Ufficio Amministrazione / Personale	-	Consulente del lavoro	A
ADEMPIMENTI FISCALI	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria	Cons. delegato Ufficio Amministrativo	Consulente fiscale	-	A
ADEMPIMENTI FISCALI	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti compiuti dalla stessa in materia fiscale e tributaria	Cons. delegato Ufficio Amministrativo	Consulente fiscale	-	A
ADEMPIMENTI FISCALI	Utilizzo dei sistemi informatici o telematici e di software della P. A.	Cons. delegato Ufficio Amministrativo	Consulente fiscale	-	A
ADEMPIMENTI SOCIETARI	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia societaria e finanziaria	Cons. delegato Ufficio Amministrativo	-	-	D
ADEMPIMENTI SOCIETARI	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti compiuti dalla stessa in materia societaria e finanziaria	Cons. delegato Ufficio Amministrativo	Consulente fiscale	-	D
GESTIONE CONTRATTI	Fissazione dell'oggetto della prestazione e delle condizioni contrattuali Stipula del contratto Verifica della fattura Autorizzazione al pagamento	Uff. acquisti Uff. ammin. Uff. Commerciale	-	Consulente legale	A

3. Parte Speciale

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	Gestione acquisti Emissione richiesta di acquisto con/senza indicazione del fornitore Attestazione delle prestazioni (autorizzazione al pagamento) Gestione acquisti diretta Scelta diretta del fornitore Determinazione dell'oggetto della prestazione e delle condizioni contrattuali Stipula diretta del contratto Autorizzazione al pagamento (benestare fattura) Emissione ROP	Cons. Delegato Ufficio Acquisti Uff. Amm. Uff. Qualità	-	-	A
CONSULENZE, INCARICHI PROFESSIONALI, PROMOTER	Emissione incarico Scelta diretta del consulente/ professionista Determinazione dell'oggetto della prestazione e delle condizioni contrattuali Stipula diretta del contratto Autorizzazione al pagamento (benestare fattura) Emissione ROP	Pres. CdA Cons. Delegato Ufficio Acquisti Uff. ammin.	-	Consulente legale	A
SORIZZAZIONI E DONAZIONI	Approvazione e documentazione spese per pubblicità, sponsorizzazioni, fiere e convegni, erogazioni liberali, contributi associativi, ecc.	Cons Delegato Ufficio Acquisti Uff. amministrativo	-	-	A
UTILIZZO CASSA INTERNA UTILIZZO CARTE DI CREDITO AZIENDALI	Emissione richiesta anticipo contanti Gestione interna degli anticipi in contanti Autorizzazione spese sostenute con giustificativi Restituzione anticipo a Cassa	Cons. delegato Ufficio Amministrativo / Personale	Consulente fiscale	-	A
RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI	Approvazione delle spese sostenute dal dipendente (anche mediante carte di credito aziendali) per acquisti, viaggi e trasferte, rappresentanza e varie	Cons. Delegato Ufficio Amministrativo / Personale	Consulente fiscale	-	A
ASSUNZIONE DEL PERSONALE	Manifestazione del fabbisogno di risorse Partecipazione alla selezione (colloqui) Scelta del candidato, fissazione della retribuzione Sottoscrizione della lettera di assunzione	Cons. Delegato	-	-	A
RETRIBUZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Autorizzazione degli straordinari, indennità, benefit (auto aziendale, assicurazioni, ecc.) Proposta di promozione/incentivo Sottoscrizione della comunicazione al dipendente	Cons. Delegato Ufficio Personale	-	Consulente del lavoro	A
GESTIONE PER OBIETTIVI	Fissazione degli obiettivi Attestazione del raggiungimento obiettivi Comunicazione al dipendente	Cons. Delegato Uff. commerciale	-	-	A

3.1.2. Reati societari – Principali attività sensibili

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
RAPPORTI AUTORITA' DI CONTROLLO	Rapporti con tutte le autorità di controllo	Cons. Delegato Ufficio Amministrativo	Consulente fiscale Coll. sindacale	-	D
CONTABILITA' E BILANCI	Adempimenti contabili (chiusure contabili periodiche, ecc.)	Ufficio Amministrativo	Consulente fiscale	-	D
CONTABILITA' E BILANCI	Predisposizione del progetto di bilancio di esercizio, delle relazioni o di altre comunicazioni previste dalla legge dirette a soci o al pubblico	Ufficio Amministrativo	Consulente fiscale Coll. Sindacale Soc. revisione	-	D
CONTABILITA' E BILANCIO	operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale	Cons. Delegato Ufficio Amministrativo	Consulente fiscale Coll. Sindacale Soc. revisione	-	D
CONTROLLO LEGALE	Collaborazione o supporto nell'attività di predisposizione di relazioni o altre comunicazioni	Ufficio Amministrativo	Consulente fiscale Coll. Sindacale Soc. revisione	Consulente legale	D
CONTROLLO LEGALE	Gestione dei rapporti organi sociali e soci nell'esercizio dei poteri di controllo a loro conferiti dalla legge	Ufficio Amministrativo	Consulente fiscale Coll. Sindacale Soc. revisione	-	D

3.1.3. Reati in materia di Sicurezza sul lavoro – Principale attività sensibile

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
PREVENZIONE E PROTEZIONE	Le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali – validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi – sono analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società.	Cons. Delegato Uff. tecnico	Medico competente RSPP	-	B

3. Parte Speciale

3.1.4. Reati contro l'industria ed il commercio e falsità – Principali attività sensibili

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
PRODUZIONE DISTRIBUZIONE	Controlli sulla merce Prove, controlli, collaudi	Presidente Uff. tecnico Uff. Qualità		-	C
APPROVVIGIONAMENTI	Acquisto merce Controlli su merce Controllo sugli approvvigionamenti provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari	Presidente Uff. tecnico Ufficio Acquisti Uff. Qualità		-	C

3.1.5. Reati in materia di diritti d'autore - Principale attività sensibile

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
APPROVVIGIONAMENTI	L'area aziendale dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali – validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi – è quella degli approvvigionamenti di software.	Resp. IT	-	Consulenti informatici	E

3.1.6. Reati di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
ACQUISTI	ACQUISIZIONE DI BENI/DENARO ANCHE DA PARTE DI TERZI	CdA Uff. acquisti Uff. amm.	-		F

3.1.7. Reati ambientali

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
PRODUZIONE UFFICI MAGAZZINI CANTIERI	GESTIONE SCARICHI; IMMISSIONI; RIFIUTI; CONTROLLO DOCUMENTAZIONE; DEPOSITI, TRASPORTO	Cons. Delegato Uff. tecnico Uff. qualità Uff. acquisti	-	-	G

3.1.8. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
Approvvigionamento personale	Gestione personale	Cons. delegato (Datore di Lavoro)	-	-	H

3.1.9. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
Approvvigionamento personale	Gestione personale Appalti	Cons. Delegato (Datore di Lavoro)	-	-	I

3. Parte Speciale

3.1.10. Reati tributari

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
CICLO ATTIVO E PASSIVO	contabilizzazione di fatture e altri documenti inesistenti a livello oggettivo e soggettivo, o con un valore superiore a quello reale	CdA Uff. amm. Uff. acquisti Uff. commerciale	Consulente fiscale	-	L
AMMINISTRATIVO	Tenuta e custodia delle scritture contabili	Uff. amm.	Consulente fiscale Coll. sindacale	-	L
GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	Cessione di quote, alienazioni di beni mobili od immobili	Ass. soci CdA Uff. amm.	Consulente fiscale Coll. Sindacale Soc. revisione	-	L

3.1.11. Contrabbando

Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
EXPORT/IMPORT	Acquisizione/vendita di beni da mercati esteri	Uff. amministrativo Uff. acquisti	-	-	M

3.2. Parte speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione

3.2.1. Scopo

La presente parte del Modello (Parte Speciale A) riferita alle fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25, ossia i reati contro la Pubblica Amministrazione, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

3.2.2. Tipologia dei reati previsti nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione di alcuni dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 (modif. dalla L. n. 3/2019 e dal DLgs 75/2020) e delle modalità di commissione degli stessi.

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Commento: Il delitto può essere commesso da chiunque, purché estraneo alla Pubblica Amministrazione. Il soggetto attivo può essere solo chi, avendo ricevuto un finanziamento pubblico, non destina le somme percepite alle finalità indicate negli atti di erogazione dei finanziamenti. Soggetto passivo del delitto è l'Ente (Stato, altro ente pubblico, Unione Europea) che ha erogato il finanziamento. Presupposto della condotta è costituito dall'avvenuto conseguimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati dalla P.A. o dall'Unione Europea "destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse". La nozione di finanziamento pubblico ricomprende tutti quei rapporti in cui la temporanea creazione di disponibilità finanziarie avviene per intervento diretto o indiretto dei pubblici poteri ed in cui l'utilizzazione per il fine convenuto corrisponde ad uno specifico interesse pubblico, di volta in volta individuato. I contributi sono costituiti dalla partecipazione alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi e possono essere in conto capitale e/o conto interessi. Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (ossia senza obbligo di restituzione) e possono avere carattere periodico o una tantum, misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'an o al quantum o di pura discrezionalità. I finanziamenti in senso stretto, infine, sono atti negoziali (operazioni di credito) con cui lo Stato o altro Ente finanzia, direttamente o per il tramite di un istituto di credito, un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogata a medio o lungo termine. I finanziamenti si caratterizzano per l'esistenza di un'obbligazione di destinazione delle somme ricevute al fine specifico preventivamente determinato, per l'esistenza di un'obbligazione di restituzione, nonché per l'esistenza di ulteriori e diversi altri oneri. Rientrano nel concetto di finanziamento anche tutti i c.d. crediti agevolati. Il disvalore penale del comportamento vietato consiste nel non destinare le somme ricevute a titolo di contributi, sovvenzioni o finanziamenti alle finalità per cui sono state erogate, cioè alle opere da realizzare e/o alle attività da svolgere. Rileva senz'altro il mancato compimento dell'opera o il mancato svolgimento dell'attività oggetto del finanziamento ma, in ultima analisi, quel che conferisce un disvalore penalmente rilevante a quelle condotte è, come dice la legge, la mancata destinazione delle somme erogate alle finalità sottostanti al finanziamento.

3. Parte Speciale

Nel caso in cui l'opera o l'attività sovvenzionata sia stata realizzata con un certo risparmio di spesa, la mancata restituzione delle somme risparmiate configura il reato in esame se il finanziamento è corredato dall'obbligo del rendiconto finanziario. La sussistenza di tale obbligo, infatti, comporta che le somme erogate hanno un originario vincolo di destinazione anche quantitativo. Secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente, l'impiego delle somme per scopi pubblicitari diversi da quelli oggetto del finanziamento rileva penalmente. Si ritiene, in prevalenza, che non integri il reato in oggetto il fatto di chi, dopo aver avanzato una richiesta di finanziamento la cui approvazione tardi a venire, dia inizio alla realizzazione dell'opera od allo svolgimento dell'attività finanziandola con mezzi propri e, dopo aver ottenuto finalmente il finanziamento, lo utilizzi per reintegrare il proprio patrimonio. Va da sé che, se l'opera è stata interamente realizzata ancor prima che sia stata avanzata la richiesta di finanziamento e l'agente abbia ingannevolmente prospettato all'ente erogatore di voler richiedere un finanziamento per un'opera o attività ancora da realizzare, si profilerà il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il reato è punibile a titolo di dolo generico e consiste nella consapevolezza in chi agisce di essere estraneo alla P.A. e di utilizzare un contributo, una sovvenzione o un finanziamento proveniente dallo Stato, da un ente pubblico e dall'Unione Europea diretto a consentire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, nonché di non destinare le somme ricevute allo scopo anzidetto. Il reato in esame si consuma nel momento in cui l'agente, non avendo realizzato compiutamente l'opera o l'attività prevista nell'atto di erogazione, destina le somme ad altra finalità.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p. modif. dalla L. n. 3/19 e dal DLgs 75/2020)**
- **Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'U.E. ed il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,00.**
- **La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.**
- **Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999 euro e 96 centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.**

Commento: In forza della clausola di sussidiarietà espressa contenuta nell'inciso iniziale, l'art. 316 ter è applicabile solo se la fattispecie concreta non ricade già sotto la previsione normativa dell'art. 640 bis c.p. (Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico). L'art. 316 ter contempla un reato che può essere consumato non già da chiunque indistintamente ma solo da chi cerca di conseguire l'erogazione pubblica con la condotta descritta nella fattispecie in esame. Il soggetto passivo è lo Stato, gli altri enti pubblici e la Comunità europea. La condotta punibile può manifestarsi tanto nella forma commissiva che omissiva. La prima modalità comportamentale si esplica nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegua la percezione di fondi provenienti dal bilancio dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione Europea. La seconda, invece, riguarda il caso della mancata comunicazione di un dato o di una notizia in violazione di uno specifico obbligo di informazione, cui consegua lo stesso effetto dell'indebita percezione delle erogazioni. Come si desume dal testo della norma, la condotta menzognera è assimilabile a quella della mancata comunicazione di rilevanti elementi di fatto che, se conosciuti, avrebbero impedito l'erogazione dei contributi. L'oggetto materiale della frode è rappresentato da ogni attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Essa può avere carattere di liberalità (ad es. contributi a fondo perduto), può essere a titolo gratuito ossia comportare un mero obbligo di restituzione senza interessi e, infine, a titolo oneroso e cioè comportare l'obbligo di restituzione e corresponsione, da parte del beneficiario, di interessi ridotti. Con il termine contributi si intende qualsiasi erogazione in conto capitale e/o interessi finalizzata al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi. La nozione di finanziamenti evoca l'erogazione dei mezzi finanziari che occorrono allo svolgimento di una determinata attività. In particolare, sono atti negoziali (operazioni di credito) caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; essi hanno rilevanza qualunque sia la finalità che li ha ispirati. I mutui agevolati costituiscono l'erogazione di una somma di denaro a favore di un soggetto con l'obbligo per quest'ultimo di restituire il tantumdem maggiorato di interessi in misura inferiore a quella di mercato. Infine, con l'espressione altre erogazioni dello stesso tipo il legislatore ha inteso ricorrere ad una formula di chiusura per poter ricomprendere qualsiasi possibile forma di attribuzione comunque agevolata di risorse pubbliche o comunitarie. La fattispecie prevista dall'art. 316 ter è punibile solo a titolo di dolo: la presentazione di dichiarazioni non veritiere determinata solo da negligenza o leggerezza potrà assumere rilevanza come causa di decadenza del finanziamento agevolato ma non potrà mai assumere rilevanza penale. Il reato si realizza nel momento e nel luogo in cui l'agente effettivamente consegue l'indebita percezione. La consumazione del reato, a differenza della figura della truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, prescinde dall'avvenuto inganno dell'ente erogatore e dal danno che quest'ultimo possa aver subito.

Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)

[I]. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534c.p.c., 576-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

[II]. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

[III]. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353 bis c.p.)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente⁽²⁾ al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

Commento: Nel reato di "turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.c.), nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione "altri mezzi fraudolenti" porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara. Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento.

3. Parte Speciale

Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento. Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma. Si differenzia dal reato di "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) in cui la norma punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente. La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

[I]. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

[II]. La pena è aumentata [64] nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Ad es. la fornitura per una mensa scolastica di un alimento per origine e preparazione diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolato di appalto o la consegna a vari enti ospedalieri committenti dei materiali per uso ortopedico di marche diverse da quella pattuita.

Peculato (Articolo 314, I comma, codice penale), laddove il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Articolo 316 codice penale) laddove il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**
- **Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.**
- **In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.**
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**
- **Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni.**
- **Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.**

Commento: Oltre al pubblico ufficiale e al privato, nella corruzione in atti giudiziari v'è la presenza di un altro soggetto, ossia la parte del processo civile, penale o amministrativo, la quale non si identifica con il corruttore quando l'azione delittuosa sia diretta a danneggiarlo. Parte può essere qualsiasi persona fisica (o anche giuridica) contro cui sia stata promossa un'azione giudiziale o che abbia proposto lei stessa. La condotta può assumere le forme della corruzione propria o di quella impropria realizzate, in ogni caso, per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Non si richiede che il processo sia in corso: l'atto, infatti, può essere in connessione funzionale con esso anche se non è ancora iniziato. Anche se nel testo non compare l'espressione "retribuzione", è indubbio che il rinvio normativo ai fatti di corruzione propria e impropria impone di estendere al delitto in esame tutti i requisiti di queste due forme di corruzione. In ordine all'individuazione dell'atto, oggetto dell'accordo, vale quanto osservato sub art. 318 c.p. (corruzione impropria). Il delitto si configura a titolo di dolo specifico, costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Analogamente alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p., il reato previsto al primo comma si consuma nel momento e nel luogo in cui viene concluso il pactum sceleris. Non è necessario che il favore o il danno della parte si realizzi in concreto, neanche sotto forma di condanna. L'ipotesi di cui al secondo comma, invece, richiede anche che sia stata effettivamente inflitta un'ingiusta condanna. Per ingiusta condanna si ritiene che debba trattarsi di una sentenza definitiva e irrevocabile di condanna.

3. Parte Speciale

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. Tale articolo si limita ad estendere al corruttore privato le pene già previste dagli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. per i soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p. così come modif. dal DLgs 75/2020)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'U.E. ed il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,00.

L'induzione indebita a dare o promettere utilità altro non è, in pratica, che la precedente ipotesi di concussione (art. 317 c.p.) mediante induzione, rinnovata, però, nel senso di una estensione della punibilità (per quanto con pena assai lieve: reclusione fino a tre anni) al soggetto che subisce l'iniziativa del pubblico ufficiale.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319 c.p..

Commento: L'art. 322 c.p. contempla come delitti autonomi quattro fattispecie di reato che prevedono in buona sostanza delle ipotesi di tentativo di corruzione propria e impropria da parte del soggetto pubblico o del soggetto privato. La fattispecie in esame arretra quindi considerevolmente la soglia del penalmente rilevante.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p. così come modificato dalla L. n. 3/2019 e dal DLgs 75/2020)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma c.p., si applicano anche:

-
- **1 ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;**
 - **2 ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;**
 - **3 alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;**
 - **4 ai membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;**
 - **a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.**
 - **5 bis Ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.**
 - **5 ter Alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali.**
 - **5 quater Ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.**
 - **5 quinquies alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto lede o pone in pericolo gli interessi finanziari dell'Unione.**

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p. introdotto e modificato dalla L.n. 3/2019)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. li 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi; La stesa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

3. Parte Speciale

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno se gli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Truffa (art. 640 c.p. modif. dal DLgs 75/2020)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Commento: La truffa è una fattispecie a cooperazione artificiosa: la vittima pone in essere l'azione dispositiva dannosa per il proprio patrimonio a seguito dell'errore provocato dalla condotta ingannatoria del soggetto attivo. Trattasi, pertanto, di una fattispecie in cui gli artifici e raggiri, lo stato di errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il danno, il profitto costituiscono una complessiva serie causale, che necessita di accertamento. Per artificio, si intende la simulazione o dissimulazione della realtà atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Per raggiri, si intende ogni avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, atto a cagionare un errore mediante una falsa apparenza, realizzata attuando un programma ingegnoso di parole destinate a persuadere e ad orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. Anche la menzogna pura e semplice può integrare gli estremi dell'artificio e del raggiri. Per la giurisprudenza dominante, il silenzio può integrare la condotta truffaldina, se attuato in violazione di un obbligo giuridico di comunicazione. L'orientamento costante della giurisprudenza considera irrilevante, ai fini della contestazione della truffa, l'accertamento dell'idoneità degli artifici o raggiri: i risultati illecitamente conseguiti, l'induzione in errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il profitto ed il danno ne costituirebbero la miglior riprova. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il delitto di truffa sussiste anche in ipotesi di difetto di diligenza da parte della persona ingannata. Il nesso di causalità nel reato in esame è triplice: la condotta fraudolenta deve determinare l'induzione in errore (primo evento); a sua volta, l'errore dovrà determinare l'atto di disposizione patrimoniale (secondo evento); infine, l'atto di disposizione dovrà provocare un danno e un profitto (terzo evento). Il requisito del danno ha la funzione di rendere oggettivo il sacrificio del disponente cagionato dall'errore. Non è configurabile il delitto di truffa se all'ingiusto profitto ottenuto con frode, non corrisponda un danno patrimoniale di un altro soggetto. In particolare, nel caso di specie, occorre che il danno gravi sullo Stato o sull'ente pubblico, a nulla rilevando che il soggetto ingannato sia un altro, anche privato o titolare di funzioni pubbliche. Il profitto deve essere accertato come requisito ulteriore e diverso dal danno. Si ritiene in prevalenza che il profitto possa anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale. Il dolo è generico. Tutti gli elementi costitutivi del reato devono perciò essere oggetto di rappresentazione e volontà.

La consumazione del reato si realizza con la compiuta integrazione di tutti gli elementi della fattispecie tipica e, quindi, quando si profilano nel caso concreto il danno e il profitto ingiusto. Il luogo in cui si sono verificati il profitto ed il danno vale a determinare il luogo di consumazione del reato e la competenza territoriale.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Commento: La condotta è descritta attraverso il rinvio all'art. 640 c.p.. L'elemento specializzante è, infatti, l'oggetto materiale della frode che è ogni attribuzione economica agevolata erogata da Enti Pubblici, comunque denominata: contributi e sovvenzioni (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (concessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggiore ampiezza dei tempi di restituzione). Le caratteristiche fondamentali di tali sovvenzioni sono: 1) la provenienza dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea; 2) la rilevanza pubblica dell'operazione che giustifica l'onerosità unilaterale per chi concede le condizioni di favore e per chi le riceve. Mentre la malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis) sanziona la condotta distrattiva che si verifichi successivamente all'ottenimento dell'erogazione; l'art. 640 bis c.p. sanziona invece le frodi dirette al conseguimento di illecite erogazioni pubbliche.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Commento: La fattispecie in esame mira a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico. L'interferenza può realizzarsi in una qualsiasi delle diverse fasi del processo di elaborazione dei dati: dalla fase iniziale, di raccolta e inserimento dei dati da elaborare (c.d. manipolazione di input), alla fase intermedia, volta alla elaborazione in senso stretto (c.d. manipolazione di programma), alla fase finale di emissione, in qualsiasi forma, dei dati elaborati (cd. manipolazione di output). La condotta fraudolenta deve consistere nell'alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico, ovvero nell'intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti.

Il primo tipo di intervento fraudolento menzionato nella norma in esame ha ad oggetto il funzionamento di un sistema informatico o telematico e consiste in una modifica del regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o di trasmissione di dati realizzato da un sistema informatico.

3. Parte Speciale

Costituiscono un sistema informatico ai sensi della norma in esame anche quegli apparecchi che forniscono beni o servizi, che siano gestiti da un elaboratore: è il caso, ad esempio, di tutti quegli apparecchi, come macchine per fotocopie, telefoni, distributori automatici di banconote, che funzionano mediante carte magnetiche. La alterazione del funzionamento del sistema può avvenire in qualsiasi modo e può essere quindi la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore (hardware), sia alla sua componente logica (software). Con la formula "intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi" si è data rilevanza ad ogni interferenza, diretta o indiretta, in un processo di elaborazione di dati, diversa dalla alterazione del funzionamento del sistema informatico. Oggetto di intervento senza diritto possono essere tanto le componenti logiche del sistema informatico, ossia dati e programmi, quanto le informazioni. Le informazioni sono solo quelle incorporate su un supporto materiale, che presentino un legame di tipo funzionale con un sistema informatico o telematico.

Affinché un "intervento" su informazioni, dati o programmi rilevi penalmente occorre che esso corrisponda ad un'azione che produca una qualche modificazione del loro contenuto o della loro destinazione; tale intervento potrà considerarsi senza diritto ogni qualvolta sia posto in essere da chi non ha alcuna facoltà legittima al riguardo, ma abbia agito in modo del tutto arbitrario e quindi ingiustificabile. In base alla lettera dell'art. 640 ter c.p., per la sussistenza della frode informatica è necessario che attraverso la condotta fraudolenta – consistente nella alterazione del funzionamento di un sistema informatico, ovvero in un intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi – l'agente abbia procurato a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. A differenza della norma sulla truffa, la disposizione in esame non prevede espressamente un evento intermedio (nella truffa, l'errore) tra la condotta e gli eventi profitto-danno, necessario per la consumazione del reato. Il dolo richiesto è generico e consiste nella consapevolezza e nella volontà di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno.

3.2.3. Principali aree di attività a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e/o lo svolgimento di attività afferenti una pubblica funzione e/o un pubblico servizio. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("Aree di Attività a Rischio") sono:

1. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
2. le richieste di provvedimenti amministrativi, anche occasionali, per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche della Società;
3. i rapporti con le Autorità di vigilanza, e altri organismi di diritto pubblico, nonché il rilascio di informazioni alla Pubblica Amministrazione.;
4. la tenuta dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e quelli in materia ambientale e di sicurezza ed igiene sul lavoro;
5. l'acquisizione, la gestione e il controllo delle consulenze;
6. la gestione delle sponsorizzazioni;
7. la tenuta dei rapporti con l'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;
8. i processi di selezione e assunzione del personale;

9. la gestione delle risorse finanziarie di Tesoreria.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- lo svolgimento di attività di cui ai punti 1, 2 e 3 in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza;
- la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1 e 3 in associazione con un Partner (ad es.: joint venture, anche in forma di ATI, consorzi, etc.);
- l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal CdA, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

3.2.4. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3.2.5. Esito dell'attività di mappatura

L'indagine e gli approfondimenti compiuti hanno evidenziato, nelle attività sensibili, quanto segue:

- a. i rapporti che la Società intrattiene con i diversi enti pubblici (INAIL, INPS, ARPA, Ispettorato del lavoro, Comune, Agenzia delle Entrate, ecc.) che, a vario titolo, si occupano dell'osservanza degli adempimenti fiscali e tributari e previdenziali risultano confinati alle strette attività istituzionali;
- b. il conferimento di incarichi a professionisti esterni è disciplinato per iscritto in modo specifico;
- c. la gestione degli acquisti e delle spese risulta ben disciplinata da procedure interne;
- d. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti ed assicurazioni da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e loro concreto impiego e/o gestione risultano proceduralizzate sulla base di appositi protocolli;

3. Parte Speciale

Di seguito, brevemente, le possibili modalità di attuazione dei reati menzionati:

- - **Il delitto di corruzione c.d. impropria potrebbe configurarsi laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio accettasse promesse o dazione di utilità alle quali non abbia diritto dal vertice societario, per affrettare e/o agevolare, nell'interesse della Società, il compimento di un atto dovuto;**
- - **il delitto di corruzione c.d. propria, invece, potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, a fronte di promesse o dazioni di utilità da parte del vertice societario omettesse o ritardasse, nell'interesse della società, un atto di propria competenza ovvero ponesse in essere un atto contrario ai doveri inerenti il proprio ufficio.**

In ordine al punto sub b), sebbene esista una prassi aziendale, è presente una procedura comportamentale (PO1) che disciplina specificamente il conferimento degli incarichi di consulenza ed il loro effettivo svolgimento: ciò al fine di prevenire la commissione di taluni delitti contro la Pubblica Amministrazione: corruzione c.d. impropria (art. 318 c.p.), corruzione c.d. propria (art. 319 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Di seguito, le possibili modalità di attuazione di tali reati:

- - **In relazione ai delitti sopra menzionati, i consulenti, svincolati da momenti di controllo non casuali, potrebbero porli in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società utilizzando una parte dell'importo della provvigione ricevuta.**
- - **Inoltre, la Società potrebbe porre in essere forme di corruzione c.d. indiretta attraverso la selezione e/o il pagamento anomalo di un consulente "vicino" al pubblico funzionario di cui nutre interesse.**
- - **In ordine al punto sub c), la procedura acquisti adottata ed osservata risulta disciplinata in modo articolato e soddisfacente. In particolare, può considerarsi idonea a prevenire il rischio che, attraverso una gestione non rigorosa degli acquisti e delle spese, possano costituirsi fondi c.d. neri, prodromici alla commissione dei delitti di corruzione.**
- - **In riferimento al punto sub d), le procedure PO1, PO5 e PO9 sono funzionali rispetto al reato di cui all'art. 319 ter c.p..**
- - **Di seguito, le possibili modalità di attuazione del delitto menzionato:**
 - Il legale della Società, per favorire la posizione della sua cliente nel processo, potrebbe proettere o dare ad un testimone denaro o altra utilità alle quali non abbia diritto per indurlo a rendere falsa testimonianza.
 - Il legale potrebbe, altresì, dietro la promessa o la dazione di denaro o altra utilità a magistrati e/o giudici, ottenere trattamenti di favore.

Per quanto riguarda i rapporti commerciali che la società intrattiene con clienti che beneficiano di erogazioni, finanziamenti nonché di contributi pubblici o comunitari, risulta opportuna, al fine di prevenire ipotesi di concorso della Società nei delitti di cui al punto precedente, fatti salvi i principi e le regole procedurali esposti più avanti, osservare la procedura comportamentale così come di seguito descritta:

- **La Società, tramite la funzione incaricata, prima di perfezionare accordi contrattuali aventi ad oggetto la compravendita di propri macchinari, verificherà se il cliente beneficia di erogazioni, finanziamenti e/o contributi relativamente al bene venduto.**
- **L'esito di tale accertamento verrà comunicato al legale rappresentante della Società.**
- **La prosecuzione della trattativa ricalcherà, con le dovute distinzioni la procedura "acquisti".**
- **La funzione amministrativa avrà cura di registrare regolarmente in contabilità la fattura emessa.**

3.2.6. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

1. la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
2. l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
3. l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento del pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento della funzione o del servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede l'espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

1. divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
3. divieto di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- **effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;**
- **distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere la brand image. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato, per consentire all'OdV le verifiche al riguardo; ai fini del presente divieto, si ritiene di modico valore, un regalo il cui valore normale sia inferiore ad Euro 100,00 (cento/00).**
- **accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);**
- **effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;**
- **riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;**
- **ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne**

3. Parte Speciale

comunicazione all'OdV, che ne valuta la correttezza e provvede a comunicare a chi ha elargito tali omaggi la politica societaria in materia;

- **presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;**
- **destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.**

Ai fini dell'attuazione dei divieti di cui sopra:

4. La società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
5. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, definendo in modo chiaro le responsabilità all'interno della propria struttura organizzativa o dei contratti di servizio;
6. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
7. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla società;
8. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla società;
9. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;
10. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari, ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
11. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste, ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

3.2.7. Principi ed elementi applicativi del documento: punti di controllo.

3.2.7.1 Nomina del Responsabile Interno (Process Owner)

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza. L'OdV, effettua, sulla base della struttura organizzativa, la mappatura della correlazione tra le Aree di Attività a Rischio e le strutture aziendali. Sulla base di tale mappatura, la Direzione Risorse Umane provvederà alla nomina dei soggetti interni Process Owner (i "Responsabili Interni"), responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio. Il Responsabile Interno:

-
- **è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;**
 - **è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. nell'ambito dei procedimenti da espletare;**
 - **è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;**
 - **è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.**

I Responsabili Interni, ferma restando la loro responsabilità, possono nominare dei "Sub Responsabili Interni", cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio. Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

1. predisposizione di un'apposita "Scheda di Evidenza"/Archivio da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo;
2. messa a disposizione dell'OdV della Scheda di Evidenza/Archivio stessa curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
3. documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la società riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'oggetto dell'incontro;
 - l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte.

3.2.7.2. Scheda di Evidenza per le singole operazioni a rischio.

Dalla Scheda di Evidenza/Archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- **la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;**
- **il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;**
- **il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;**
- **l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:**
 - Per la eventuale partecipazione a procedure di gara bandite dalla P.A. Enti locali, imprese pubbliche o da organismi di diritto pubblico;
 - Invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento;
 - Invio dell'offerta non vincolante;

3. Parte Speciale

- Invio dell'offerta vincolante;
- Altri passaggi significativi della procedura (predisposizione della documentazione necessaria, validazione/controllo dell'offerta tecnica, definizione e formalizzazione dell'offerta economica);
- Garanzie rilasciate;
- Esito della procedura;
- Aspetti relativi all'esecuzione del contratto (modifiche, integrazioni e rinnovi, verifiche del rispetto delle condizioni contrattuali, modalità di gestione delle contestazioni);
- Conclusione dell'operazione.
- Per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:
 - Modalità con cui si è appresa l'esistenza dell'opportunità del contributo o finanziamento;
 - Richiesta di finanziamento;
 - Passaggi significativi della procedura (predisposizione e controllo della documentazione da presentare);
 - Eventuali garanzie rilasciate;
 - Esito della procedura;
 - Stati di avanzamento e modalità di esecuzione del progetto finanziato; eventuali modifiche durante l'esecuzione;
 - Rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;
- **l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);**
- **la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;**
- **l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte della società a vantaggio dei Partner stessi);**
- **la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;**
- **altri elementi e circostanze attinenti dell'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito dell'operazione stessa);**
- **per Collaboratori e Partner che siano abitualmente in rapporto con la Società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.**

3.2.7.3. Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

E' compito degli amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al management affinché i sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo in grado di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto (ad es. rilevazione di anomalie nei profitti di particolari operazioni, o pagamenti di corrispettivi a consulenti o sub-appaltatori, che non risultino giustificati dall'economia della transazione). E' compito dell'OdV di:

- **Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.**
- **Verificare periodicamente, con il supporto dell'Uff. amministrativo, la validità delle clausole standard finalizzate:**
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, gli Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
 - Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

3.2.7.8. Procedure Allegate

- **P01 ACQUISTO BENI E SERVIZI**
- **P02 GESTIONE RETE INFORMATICA E STRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI**
- **P04 RISORSE UMANE: RECLUTAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**
- **P07 ATTIVITA' FINANZIARIA**
- **P08 PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE D'APPALTO/FORNITURE ALLA P.A.**
- **P09 – SPONSORIZZAZIONI**
- **Le seguenti procedure del Sistema di Gestione per la qualità:**
- **Realizzazione del prodotto: approvvigionamento**
- **Sistema di gestione a norma ISO 37001 e relative procedure**

3. Parte Speciale

3.3. Parte speciale B – Norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

3.3.1. Scopo

La presente parte del Modello (Parte Speciale B) riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza applicato e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Tale parte del Modello è implementata in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008. La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- **fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;**
- **fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.**

Oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- **il Codice Etico;**
- **il Documento di Valutazione dei Rischi (e suoi allegati/aggiornamenti, ad es. Protocollo anti Covid19);**
- **tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere in materia di sicurezza/igiene sul lavoro.**

La società riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione aziendale.

Conseguentemente, la Società adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Società (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali.

La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- **evitare i rischi prevenire le situazioni di rischio;**
- **valutare i rischi che non possono essere evitati;**
- **ridurre i rischi alla fonte;**
- **adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per**

attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;

- **tener conto del grado di evoluzione della tecnica;**
- **sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;**
- **programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;**
- **dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;**
- **promuovere e attuare attività di formazione e informazione sulla sicurezza**
- **impartire adeguate istruzioni ai lavoratori**
- **favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nelle attività di analisi e prevenzione dei rischi.**

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

3.3.2. Tipologia dei reati previsti in violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies del decreto).

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (se l'Ente viene condannato per uno dei delitti di cui alla presente parte speciale, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote). Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel citato art. 25- septies.

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**
- **Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.**
- **Se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sette anni.**
- **Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.**
- **Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.**
- **Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)**
- **Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.**
- **Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a euro 619; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a euro 1.239.**
- **Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre a un**

3. Parte Speciale

anno o della multa da Euro 500 a euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni.

- **Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni, e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.**
- **Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni quindici.**
- **Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."**

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (Art. 55 D.Lgs. 81/08)

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro il datore di lavoro:
 - a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
 - b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
 - a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
 - b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto(2);
 - c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. È punito con l'ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.
4. È punito con l'ammenda da 1.116,82 a 2.233,65 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 837,62 a 4.467,30 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);

c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2(1);

d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis(1);

e) con l'ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.233,65 a 7.371,04 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.116,82 a 5.025,71 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 111,68 a 558,41 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 55,84 a 335,05 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).

6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

6. bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

3.3.3. Principali aree di attività a rischio

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25- septies del d.lgs. 231/2001, è stata effettuata una analisi che si pone i seguenti obiettivi:

3. Parte Speciale

- **individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;**
- **valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;**
- **individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.**

Dall'esame della struttura e dell'operatività aziendale è stato possibile effettuare una ricognizione delle attività sensibili, vale a dire una dettagliata identificazione delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto. Tali processi e le relative attività vengono riassunte nella seguente tabella:

Processo	Attività a Rischio	Potenziali Cause di reato
Valutazione dei rischi e programma di miglioramento	contabilizzazione di fatture e altri documenti inesistenti a livello oggettivo e soggettivo, o con un valore superiore a quello reale	Mancata individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione
	Definizione e gestione del programma delle misure.	Incidente che si verifica a fronte di un rischio per il quale erano previsti interventi ma non erano stati eseguiti. Assenza di vigilanza nell'attuazione del programma
	Predisposizione del bilancio previsionale aziendale	Mancata destinazione di risorse per l'attuazione del programma
Aggiornamento normativo	Identificazione ed esegesi delle norme	Incidente che si verifica in ambiti regolati da specifiche norme di legge non conosciute dall'azienda
	Attuazione e controllo delle attività di adeguamento	Incidente che si verifica in ambiti regolati da specifiche norme di legge conosciute dall'azienda ma non applicate o applicate in modo errato
Gestione emergenze	Redazione aggiornamento e diffusione del piano di emergenza	Mancata formazione dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze. Non presenza di addetti al momento dell'incidente
	Nomina e formazione degli addetti all'emergenza	Assenza di istruzioni per l'abbandono delle aree pericolose in caso di emergenza
	Addestramento emergenze	Assenza di istruzioni per l'abbandono delle aree pericolose in caso di emergenza
Sorveglianza Sanitaria	Gestione della verifica di idoneità dei lavoratori	
	Aggiornamento del protocollo sorveglianza sanitaria	
Formazione lavoratori	Formazione lavoratori	Mancata formazione sui rischi e sulle modalità operative
	Formazione interinali e stagionali	
	Nuove assunzioni	
	Cambi mansioni	
	Modifiche processo o attrezzature o sostanze	

Processo	Attività a Rischio	Potenziali Cause di reato
Gestione incidenti e infortuni	Analisi eventi e definizione azioni correttive	Mancata attuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione al verificarsi di un evento che non ha causato infortuni, o ne ha causato di lieve entità, solo per circostanze casuali
Contratti d'appalto e d'opera	Qualifica dei fornitori	Assenza di verifica dell'idoneità tecnico professionale del fornitore
	Informazioni sui rischi, misure di prevenzione ed emergenza	Carenza di informazioni ai fornitori sui pericoli esistenti nelle aree nelle quali opera o sui divieti
	Vigilanza sull'operato dei fornitori	Conseguenze per lavoratori dovuta ad omessa vigilanza sulle misure di prevenzione
	Valutazione dei rischi per interferenze	Mancata analisi dei rischi correlati alla presenza contemporanea di diversi fornitori o dall'attività dell'azienda in presenza di fornitori
Acquisto impianti, macchine ed attrezzature	Definizione specifiche di acquisto	Utilizzo di attrezzature non a norma o non conformi o con presenza di rischi palesi all'atto dell'installazione
	Collaudi e/o verifiche prima dell'installazione	
	Conservazione manuali d'uso e/o manutenzione	Assenza o non disponibilità di strumenti informativi per la gestione dei rischi in alcune attività (ad esempio di manutenzione)
	Gestione formazione ed informazione dei lavoratori	Assenza di informazione degli operatori sui rischi e sulle modalità operative per la nuova macchina/attrezzatura/impianto
Acquisto sostanze pericolose	Gestione schede di sicurezza e valutazione del rischio	Malattia professionale per esposizione a sostanze pericolose in assenza di una valutazione preliminare o senza prevedere misure di prevenzione e protezione
	Modalità di deposito ed utilizzo	
	Informazione lavoratori	Assenza di informazione sui rischi o sulle modalità di primo soccorso
Modifica strutture, impianti e processi	Definizione e/o progettazione di modifiche di processo, di lay-out o strutturali	mancata applicazione del codice etico per il controllo preventivo del rischio
Manutenzione	Esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche su attrezzature e impianti che possono generare incidenti	Assenza o carenza di attività di manutenzione, verifica e controllo
	Esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche sui presidi di prevenzione e protezione	
	Controllo dispositivi di sicurezza macchine	Assenza di interventi su fattispecie di rischio segnalate
Luoghi di lavoro	Verifica dello stato dei luoghi di lavoro	Mancata vigilanza sulla idoneità di strutture e luoghi di lavoro
Gestione DPI	Scelta dei DPI	Scelta di DPI non adeguati ai rischi
	Distribuzione, manutenzione e informazione sull'utilizzo dei DPI	Mancata fornitura, manutenzione o sostituzione dei DPI
	Formazione dei lavoratori	Mancata informazione sul corretto utilizzo dei DPI
	Controllo dei lavoratori	Mancata sorveglianza sul corretto uso dei DPI

3. Parte Speciale

3.3.4. Principi generali di gestione dell'area di rischio.

3.3.4.1. Organizzazione aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro; deleghe di funzioni.

E' predisposto un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di:

- **effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;**
- **idoneità tecnico-professionale del delegato;**
- **vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;**
- **certezza, specificità e consapevolezza.**

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro deve:

- **risultare da atto scritto recante data certa;**
- **essere diretta ad un soggetto che possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;**
- **attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;**
- **attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;**
- **essere accettata dal delegato per iscritto.**
- **Il soggetto delegato deve essere consapevole delle funzioni ad esso delegate.**

3.3.4.2. Compiti e responsabilità dei preposti

Sono presenti disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscono in funzione dei ruoli e delle competenze, le responsabilità dei preposti in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia: Il preposto deve essere informato delle responsabilità ad esso attribuite e adeguatamente formato al fine di possedere tutti i requisiti di professionalità e conoscenza esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni richieste.

3.3.4.3. Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione

Sono presenti disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi societari delegati che disciplinano ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:

In particolare devono essere rispettati:

- **i requisiti e gli skill specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;**
- **le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;**
- **il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente.**

3.3.4.4. Gestione della Documentazione

Sono formalmente definiti ruoli, responsabilità e modalità per la redazione, approvazione e archiviazione della documentazione aziendale e delle registrazioni obbligatorie relative alla salute e alla sicurezza.

3.3.4.5. Attività di monitoraggio e di verifica

Viene garantito il monitoraggio sistematico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano la misura dell'efficacia e efficienza aziendale nella gestione della sicurezza e nella prevenzione.

A tale proposito sono individuati specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione.

Tali dati sono raccolti annualmente dal RSPP, presentati alla Direzione Aziendale e ai rappresentanti dei lavoratori e trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

Il RSPP procede anche ad un'analisi sistematica di tali dati per la individuazione di eventuali azioni preventive o correttive. Periodicamente il RSPP effettua una verifica sistematica relativamente a:

- **lo stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori della loro efficacia**
- **la conformità alle prescrizioni legali**

I risultati di tale verifica sono presentati alla Direzione Aziendale e trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

3.3.7. Flussi informativi

La società ha definito apposite modalità al fine di assicurare una corretta gestione delle comunicazioni attinenti la sicurezza, sia quelle provenienti e dirette all'esterno sia quelle interne tra i differenti livelli e settori dell'azienda.

3.3.7.1 Comunicazioni esterne

L'azienda ha adottato un sistema per gestire le comunicazioni relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro provenienti dall'esterno, attraverso la definizione delle responsabilità e delle modalità di ricevimento, registrazione e di risposta a tali comunicazioni.

Il processo di gestione delle comunicazioni ricevute dall'esterno (dal pubblico, dalle istituzioni, dagli organismi di controllo, etc.) è definito in modo tale da:

- **garantire che le comunicazioni siano inoltrate alle funzioni responsabili di definire le eventuali azioni conseguenti**
- **registrare le decisioni prese, attuare le eventuali azioni e verificarle**
- **archiviare le registrazioni che documentino l'intero processo.**

Ogni soggetto che riceve una comunicazione dall'esterno in materia di sicurezza e igiene del lavoro deve comunicarla al RSPP, il quale provvede ad una prima valutazione e, sulla base della criticità, decide se coinvolgere o meno i

3. Parte Speciale

soggetti delegati per l'attuazione delle azioni necessarie.

Tutte le comunicazioni giunte e la documentazione delle relative azioni intraprese sono archiviate da RSPP in un apposito raccoglitore.

3.3.7.2 Comunicazioni interne

La società ha definito un sistema di comunicazioni interne che assicura che le informazioni relative alla sicurezza fluiscano "dall'alto verso il basso", ma anche "dal basso verso l'alto" ed orizzontalmente rispetto alle varie parti dell'organizzazione. Lo scambio di informazioni tra i differenti livelli e settori aziendali è attuato attraverso l'individuazione di referenti interni e di idonei strumenti di comunicazione.

Gli strumenti di comunicazione interna possono variare in funzione del tipo di informazione che è necessario fornire avendo però sempre presente che il requisito indispensabile è che le informazioni siano fornite usando una forma ed un modo che le rendano comprensibili alle persone che le devono ricevere.

3.3.7.3 Coinvolgimento del personale

La società è convinta che il processo di prevenzione e miglioramento della sicurezza debba vedere coinvolto tutto il personale aziendale. A tale fine ogni lavoratore è incoraggiato a segnalare al proprio responsabile di funzione o direttamente al RSPP eventuali anomalie o proposte di miglioramento.

Tali segnalazioni sono raccolte dal RSPP che provvede ad effettuarne un'analisi ed è responsabile di mettere in atto le eventuali azioni conseguenti; la decisione presa in merito è registrata da RSPP. Il RSPP organizza anche le riunioni periodiche sulla sicurezza prevista dalle norme vigenti e redige e fa sottoscrivere un verbale, mettendolo a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione

3.3.7.4 Comunicazione con l'organismo di Vigilanza

Il RSPP deve inviare all'Organismo di Vigilanza un report informativo, con cadenza semestrale, comprendente almeno:

- **descrizione degli incidenti/infortuni eventualmente occorsi**
- **risultati delle attività di monitoraggio e verifica effettuate**
- **stato di attuazione del programma di miglioramento**
- **segnalazioni ricevute**
- **risultati di eventuali accertamenti degli organismi di controllo.**

In caso di infortuni che abbiano causato (o avrebbero potuto causare) lesioni gravi il RSPP è tenuto ad avvertire tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

3.3.8. Regolamentazione delle singole Attività Sensibili

3.3.8.1. Valutazione dei rischi e programma di miglioramento.

Relativamente all'attività sensibile di "Valutazione dei rischi e definizione e gestione degli interventi di miglioramento", è stata definita una procedura che disciplina l'attività di aggiornamento della valutazione dei rischi e di definizione delle modalità con le quali l'organizzazione individua e gestisce gli obiettivi di miglioramento in materia di sicurezza, coerentemente con quanto stabilito nel codice etico aziendale.

La procedura si applica a tutte le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza individuate da ciascun livello e funzione dell'organizzazione.

3.3.8.2. Aggiornamento normativo e verifica di conformità normativa

Relativamente all'attività sensibile di "Aggiornamento normativo e verifica di conformità normativa", è stata definita una procedura che disciplina l'attività di accesso, identificazione, valutazione e applicazione delle prescrizioni legali in materia di sicurezza e di acquisizione e conservazione di tutta la documentazione e le certificazioni obbligatorie per legge.

La procedura definisce modalità e responsabilità in merito a:

- **accesso e identificazione le norme applicabili;**
- **esegesi delle norme e registrazione (viene stabilita e mantenuta una lista di tutte le leggi e dei regolamenti pertinenti);**
- **identificazione delle ricadute del nuovo dettato normativo sulle attività dell'azienda;**
- **comunicazione delle azioni conseguenti alle funzioni interessate;**
- **verifica dell'attuazione delle azioni.**

3.3.8.3. Gestione delle emergenze

Relativamente all'attività sensibile di "Gestione delle emergenze", al fine di garantire l'individuazione delle potenziali emergenze, l'efficace coordinamento in fase di risposta a eventuali incidenti e situazioni di emergenza e la capacità di prevenire o attenuare le conseguenze degli eventi incidentali, è stata definita una procedura che disciplina le attività di:

- **definizione delle responsabilità e modalità per l'individuazione delle emergenze;**
- **definizione, redazione, riesame, approvazione e simulazione periodica del "Piano di emergenza interno";**
- **formazione e addestramento alle emergenze;**
- **manutenzione e verifica dei presidi e delle dotazioni per le emergenze.**

3. Parte Speciale

3.3.8.4. Sorveglianza sanitaria

Relativamente all'attività sensibile di "Sorveglianza sanitaria", al fine di assicurare la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente è stata definita una procedura che disciplina le attività di:

- **definizione del protocollo sanitario;**
- **attuazione degli accertamenti sanitari;**
- **attivazione o modifica del protocollo sanitario in caso di nuovi assunti e cambi mansione;**
- **nomina e definizione dei compiti del Medico Competente.**

3.3.8.5. Formazione e informazione

Relativamente all'attività sensibile di "Formazione e informazione", è stata definita una procedura per regolamentare le attività di formazione, informazione e addestramento da erogare a:

- **personale dipendente**
- **lavoratori con contratto di somministrazione;**
- **stagisti.**

La procedura definisce anche le modalità in caso di nuove assunzioni e cambi di mansione I contenuti della procedura specificano modalità e responsabilità in merito a:

- **l'individuazione delle necessità di formazione e addestramento**
- **la pianificazione e attuazione della formazione**
- **la registrazione delle attività formative**
- **la verifica della loro efficacia**
- **l'informazione e sensibilizzazione del personale sull'igiene e la sicurezza del lavoro**

3.3.8.6. Gestione infortuni

E' stata definita una procedura per regolamentare la raccolta e l'analisi dei dati in occasione di infortuni occorsi all'interno dello stabilimento al fine di garantire la tracciabilità degli incidenti occorsi, e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

La procedura prevede la definizione di responsabilità e modalità operative per la:

- **registrazione incidenti;**
- **l'analisi degli eventi;**
- **la definizione di eventuali azioni correttive.**

3.3.8.7. Rapporti con i fornitori

Relativamente all'attività sensibile di "Gestione dei contratti di appalto e opera", è stata regolamentata, all'interno di un'apposita procedura, la gestione delle attività in appalto o d'opera, definendo, per ogni figura responsabile, i compiti e le attività da mettere in atto per la tutela della sicurezza e della salute di tutto il personale interessato, durante gli interventi eseguiti da imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente

La procedura viene applicata nel caso di lavori in appalto o contratti d'opera effettuati all'interno dell'azienda da ditte appaltatrici, cooperative, lavoratori autonomi.

In tal senso sono state definite modalità e responsabilità per:

- **qualificare i fornitori in relazione ai loro requisiti tecnico-professionali;**
- **valutare i rischi derivanti dalle interferenze;**
- **fornire le informazioni sui rischi e le misure di prevenzione ed emergenza;**
- **definire trasmettere le norme di comportamento;**
- **vigilare sull'operato dei fornitori.**

3.3.8.8. Acquisto impianti, macchine ed attrezzature

Per garantire una corretta gestione dell'attività sensibile di "Acquisto di impianti macchine e attrezzature" è stata definita una procedura che stabilisce le modalità operative per l'acquisto di macchine, impianti e componenti di sicurezza utilizzate in produzione per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e igiene del lavoro.

La procedura prevede la definizione di responsabilità e modalità operative per la:

- **definizione delle specifiche di acquisto;**
- **analisi dei fattori di rischio;**
- **collaudi e/o verifiche di prima installazione;**
- **conservazione manuali d'uso e manutenzione;**
- **gestione formazione ed informazione ai lavoratori.**

3.3.8.9. Acquisto e gestione delle sostanze pericolose

Per garantire una corretta gestione dell'attività sensibile di "Acquisto e gestione delle sostanze chimiche" è stata definita una procedura che stabilisce responsabilità e modalità operative per:

- **gestione schede di sicurezza;**
- **analisi preliminare dei fattori di rischio;**
- **valutazione dei rischi;**
- **informazione e formazione dei lavoratori;**
- **definizione delle modalità di deposito e utilizzo.**

3. Parte Speciale

3.3.8.10. Modifica strutture, impianti, processi

Per questo processo “sensibile” è stata definita una procedura per garantire la valutazione preliminare delle modifiche ad attività, macchine, impianti, lay out e strutture, al fine di assicurare che queste modifiche non aumentino i rischi. Lo scopo della procedura è di regolamentare tutte le attività relative alle nuove realizzazioni, sia di natura edile che impiantistica, nonché le modifiche sostanziali relative alle opere e agli impianti esistenti, con la finalità di valutare preliminarmente e pianificare correttamente gli interventi, in maniera tale da garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene degli ambienti di lavoro.

3.3.8.11. Manutenzione

In una specifica procedura sono state definite modalità e responsabilità del processo di manutenzione, attraverso il quale la società garantisce che le proprie macchine, attrezzature e impianti siano mantenuti nelle originarie condizioni di efficienza e di sicurezza, così come per prevenire l'insorgenza di condizioni che possano creare un incremento delle condizioni di rischio. Tale procedura si applica alle manutenzioni delle macchine ed attrezzature di produzione, degli impianti (compresi quelli per la prevenzione e protezione), dei mezzi di sollevamento e di movimentazione. Vengono specificate le modalità relative a:

- **esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche su attrezzature e impianti che possono generare incidenti;**
- **esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche sui presidi di prevenzione e protezione;**
- **controllo dei dispositivi di sicurezza delle macchine.**

3.3.8.12. Verifica dei luoghi di lavoro

Con riferimento all'attività sensibile di “Controllo e verifica dei luoghi di lavoro”, sono state formalizzate le responsabilità specifiche di ciascuna figura preposta alla quale si delega l'attività di sorveglianza dei luoghi di lavoro e/o delle attrezzature e definite le modalità di comunicazione di eventuali anomalie i destinatari di queste e le responsabilità per la definizione e l'attuazione delle misure correttive.

3.3.8.13. Gestione Dispositivi di Protezione Individuali

Per garantire una corretta gestione dell'attività sensibile di “Acquisto e gestione dei DPI” è stata definita una procedura che stabilisce responsabilità e modalità operative per:

- **scelta dei DPI;**
- **distribuzione e manutenzione dei DPI;**
- **informazione sull'utilizzo;**
- **vigilanza sull'utilizzo da parte dei lavoratori.**

3.3.9. Procedure allegate

- **P03 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI**
- **MANUALE A NORMA ISO 45001 E PROCEDURE ED ISTRUZIONI DI SICUREZZA COLLEGATE**



3. Parte Speciale

3.4. Parte Speciale C – Delitti contro l'industria e il commercio e falsità

3.4.1. Scopo

La presente parte del Modello (Parte Speciale C) riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis¹ e 25 bis, ossia i reati commessi contro l'industria ed il commercio e le falsità, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- **fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;**
- **fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.**

Oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- **il Codice Etico;**
- **tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere in materia di qualità, sicurezza, salubrità dei prodotti.**

La società riconosce alla qualità, sicurezza e salubrità dei prodotti e alla tutela della salute e sicurezza dei consumatori un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione aziendale.

La qualità del prodotto e la soddisfazione dei consumatori rappresentano obiettivi primari ed imprescindibili.

Conseguentemente, la Società adotta nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a garantire il rispetto di tali esigenze ed il raggiungimento di tali obiettivi.

La qualità del prodotto si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Società (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali.

La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di qualità e sicurezza non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- **evitare e prevenire le situazioni di rischio;**
- **tener conto del grado di evoluzione della tecnica e adeguare l'attività produttiva all'innovazione tecnologica;**
- **promuovere e attuare attività di formazione, informazione e controllo sulla sicurezza e qualità dei prodotti;**

-
- **impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;**
 - **favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali.**

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

3.4.2. Tipologia dei reati previsti

A seguito dell'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia" (cosiddetto "Pacchetto sicurezza"), della legge collegata 23 luglio 2009 n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (cosiddetta "Legge sviluppo") e della legge 3 agosto 2009 n. 116 di "Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Onu contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'Onu del 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 firmata dallo stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche del codice penale e di procedura penale, gli enti possono essere chiamati a rispondere dei seguenti ulteriori delitti:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);**
- **Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);**
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);**
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);**
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.);**
- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.).**
- **Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.).**

Quanto alle falsità di cui all'art. 25 bis, in particolare:

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**
- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati rilevanti per Airfire.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella

3. Parte Speciale

contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Commento: Il bene giuridico tutelato dalla norma è la fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali. Il reato in esame (ambedue le condotte previste dai due commi) si configura come reato di pericolo concreto, posto che non si richiede la lesione della fede pubblica: non è, cioè, necessario un effettivo collegamento tra attività illecita e percezione della stessa da parte dei destinatari, ossia del pubblico. L'integrazione dell'elemento oggettivo richiede invece la specifica attitudine offensiva della condotta, vale a dire l'effettivo rischio di confusione per la generalità dei consumatori. Per quanto concerne l'oggetto materiale delle condotte occorre differenziare le ipotesi dei primi due commi. Al primo comma ad essere tutelati sono i marchi, i segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali. Il marchio è un segno emblematico o nominativo usato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Per brevetto deve intendersi invece l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa. I brevetti, dunque, si sostanziano in documenti pubblici, che potrebbero essere tutelati anche dalle norme generali in tema di falso documentale, ma che il legislatore ha inteso proteggere inserendoli all'interno delle norme sulla falsità in contrassegni, dato lo specifico rilievo che i brevetti assumono in questa materia. Le parole "disegni" e "modelli" vanno invece intesi, ai fini dell'art. 473 c.p., come brevetti per disegni e modelli, nel senso di attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali. Sul fronte delle condotte punibili, l'art. 473 c.p. reprime anzitutto le condotte di contraffazione o alterazione. Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori. L'alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino, ottenuta. La condotta punibile deve comunque cadere sul segno distintivo oggetto di registrazione e non sugli strumenti (punzone, stampo, cliché, ecc.) necessari per riprodurre il segno mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi marginali. In giurisprudenza si precisa che la fede pubblica tutelata dall'art. 473 può essere pregiudicata solo da condotte che realizzino segni difficilmente distinguibili dall'originale a causa della presenza di "caratteri simili di assai notevole rilievo", cosicché il parametro per accertare la presenza di una imitazione punibile è quello dell'esame attento e diretto da parte del consumatore medio. Integrano la fattispecie in esame, dunque, solo le imitazioni che possono essere rilevate mediante la comparazione tra marchio genuino e marchio "copiato". Il rischio di confusione richiede che il marchio contraffatto sia utilizzato per contrassegnare prodotti o servizi identici o affini a quelli del marchio registrato, cosicché il pubblico possa essere tratto in inganno non distinguendo beni provenienti da fonti diverse. L'oggetto del dolo è dato dalla consapevolezza di tutti gli elementi costitutivi del reato (dolo generico, tale consapevolezza non esige la conoscenza positiva della ricorrenza di detto dato formale, essendo sufficiente l'accettazione del rischio che la registrazione sia effettivamente esistente, accettazione desumibile da tutte le circostanze e anche dal comportamento complessivo dell'imputato. Ad oggi, pertanto basterà la mera conoscibilità della tutela extrapenale apprestata al marchio o al brevetto, essendo invece onere della difesa dimostrare che l'ignoranza incolpevole dell'autore del reato.

Il terzo comma dell'articolo in esame afferma come "i delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a condizione siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale ed industriale". Il richiamo all'osservanza delle leggi interne o delle convenzioni internazionali nell'art. 473 comma 3, va letto con esclusivo riferimento alla disciplina della proprietà intellettuale e

industriale, mentre non hanno alcun rilievo le diverse normative che eventualmente intervengano sulla fabbricazione del prodotto o sui segni che possono essere imposti sullo stesso per attestarne o regolarne i trasferimenti. Per contro, si è ritenuto integrare il reato in esame la semplice modificazione della confezione, originariamente indicata dal marchio depositato, del prodotto commercializzato. La registrazione del marchio è ritenuta un elemento essenziale per l'integrazione del reato. Poiché il procedimento amministrativo italiano di registrazione del marchio non prevede l'esame preventivo dei requisiti del segno a cui consegue la tutela offerta dalla registrazione - esame riservato all'autorità giudiziaria - si è affermata la sufficienza ai fini della norma in esame della presentazione della domanda di registrazione. Il richiamo del comma 3 dell'art. 473 all'osservanza delle norme in materia di tutela della proprietà intellettuale o industriale viene riferito esclusivamente all'esaurimento del procedimento amministrativo della registrazione, con ciò negandosi al giudice penale ogni potere di indagine circa la validità sostanziale del marchio. Di conseguenza si esclude anche che il successivo annullamento della registrazione o la dichiarazione di nullità del brevetto abbiano l'effetto di rendere penalmente leciti i fatti anteriormente commessi.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Commento: La disposizione prevede una fattispecie sussidiaria rispetto all'art. 473 c.p., pertanto solo chi non è concorso nella contraffazione può rispondere dell'introduzione nel territorio dello Stato o nella messa in commercio. Quanto all'interesse protetto dalla norma, la dottrina maggioritaria, come per l'art. 473c.p., ritiene che il bene giuridico tutelato debba rinvenirsi nella fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali. L'oggetto materiale delle condotte sono sempre i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale. Per quanto concerne il primo comma dell'articolo in esame, esso punisce le condotte di introduzione nel territorio dello Stato; il secondo comma punisce invece le condotte di chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti contraffatti. Secondo costante giurisprudenza, il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi può concorrere con il delitto di ricettazione, in quanto la fattispecie astratta dell'art. 474 c.p. non contiene tutti gli elementi costitutivi della ricettazione.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

3. Parte Speciale

Commento: La norma tutela il diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica, come sancito dall'art. 41 Cost. Con riguardo ai tipi di attività di impresa protette dalla norma, secondo l'interpretazione dominante vi rientrano tutti i tipi di attività di impresa che rispettino i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità stabiliti dall'art. 2082 c.c., a prescindere dalla soggettività pubblica o privata dell'impresa stessa. Per quanto riguarda i soggetti attivi, il reato è ascrivibile alla categoria dei reati comuni, pertanto i destinatari del precetto non sono soltanto i soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore. La fattispecie prevede alternativamente l'uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Per "mezzi fraudolenti" sono da considerare tutti i mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne. La condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento. Il dolo, secondo opinione praticamente unanime, si configura come specifico, consistente nel fine di impedire o turbare l'attività di impresa.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva(2), compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Commento: L'ipotesi delittuosa in esame va inquadrata nella categoria dei reati di pericolo, in quanto si perfeziona nel momento in cui vengono attuati atti di violenza o minaccia diretti ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore come atto di concorrenza sleale. Trattasi di reato proprio, in quanto tale commissibile solamente da colui che eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, essendo comunque sufficiente anche lo svolgimento di fatto dell'attività. Il reato è inoltre a forma libera, e quindi qualsiasi condotta violento od intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della propria attività commerciale integra il reato di concorrenza illecita. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ossia la coscienza e volontà di commettere violenza o minaccia, con l'intento ulteriore di eliminare o scoraggiare l'altrui libertà di concorrenza.

Frode in commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Commento: Il bene giuridico tutelato si sostanzia nella correttezza negli scambi commerciali. Per quanto concerne il novero dei soggetti attivi, il reato si configura come comune, essendo commissibile da chiunque, purché si sia "nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico". In base alla formulazione della norma, quindi, i soggetti attivi possono essere non solo i titolari di imprese commerciali ma anche i loro familiari, i

commessi o i dipendenti. La condotta incriminata si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità. Tale delitto presuppone quindi l'esistenza di un contratto, che può essere di compravendita, come sovente avviene, ma anche di diverso tipo, come la permuta. Il reato in esame si perfeziona con la consegna della cosa mobile ma per consegna non deve intendersi solo la traditio della cosa, bastando anche la mera dazione del documento che la rappresenta (lettera di vettura, polizza di pegno) quando le norme civilistiche o gli usi commerciali equiparano la consegna del documento alla traditio. Come prima accennato, la cosa consegnata deve essere diversa rispetto a quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità. Per origine o provenienza si intende il luogo di produzione o fabbricazione. Il bene mobile consegnato può inoltre essere diverso anche per "qualità", quando si tratti di una cosa dello stesso genere o della stessa specie rispetto a quella pattuita, ma diversa per prezzo utilizzabilità; oppure per "quantità", quando la diversità riguardi il peso, la misura o il numero. Posto che il reato si configura come finalizzato alla tutela della correttezza degli scambi commerciali e non del patrimonio del singolo acquirente, nessun rilievo può essere conferito al consenso di quest'ultimo a ricevere una cosa diversa; poiché il bene giuridico tutelato non è disponibile. Il dolo è generico, si richiede pertanto solo la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori altri fini perseguiti dal reo. Il delitto, infine, si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna della cosa o del documento che, secondo le norme civilistiche o gli usi commerciali, vale come consegna. Problemi giurisprudenziali ha causato la tematica del tentativo, soprattutto in presenza di merci rinvenute in magazzino e non in locali commerciali destinati alla vendita al consumo la Cassazione, però ha sempre sostenuto la configurabilità del tentativo anche in questi casi.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Commento: Tale fattispecie punisce le condotte tipiche di falso ideologico, cioè l'utilizzazione di marchi mendaci, valer a dire quei marchi che, senza costituire copia o imitazione di un marchio registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad indurre in errore i consumatori. Per la configurabilità della fattispecie, non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa interna o internazionale. L'art. 517 prevede due condotte alternative consistenti nel "porre in vendita" ovvero nel "mettere altrimenti in circolazione" prodotti con attitudine ingannatoria. La prima condotta consiste nell'offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo oneroso.

La condotta di "messa in circolazione" differisce infatti dalla condotta di "messa in vendita" per la sua più ampia estensione, e deve riferirsi infatti a qualsivoglia attività finalizzata a fare uscire la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, includendo quindi condotte come l'immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli della vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Anche la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento può integrare il delitto in esame (Cass. Sez. III n. 232469/05). Di vitale importanza per l'integrazione degli estremi del delitto è l'attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, poiché

3. Parte Speciale

la fattispecie è di pericolo concreto. Il mendacio ingannevole può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l'acquirente a falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta. Il reato, infine, richiede il dolo generico, occorre quindi la mera consapevolezza dell'attitudine decettiva della veste di presentazione del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle

convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 (c.p. 440, 442, 444).

3.4.3. Principali aree di attività a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di distribuzione/commercializzazione in genere, nonché i rapporti con i competitors. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("Aree di Attività a Rischio") sono:

1. Produzione;
2. Acquisto di merce per la distribuzione;
3. distribuzione di beni;

-
4. costituzione di nuove società controllate;
 5. costituzione di società tramite fiduciarie;
 6. controllo sulle materie prime;
 7. uso di marchi a denominazione protetta o controllata.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente del CdA della società, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25- bis del d.lgs. 231/2001, è stata effettuata una analisi con i seguenti obiettivi:

- **individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;**
- **valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;**
- **individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare**

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

3.4.4. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da "Esponenti Aziendali" della società nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3.4.5. Esito dell'attività di mappatura

Con riferimento alle attività di produzione in senso stretto e dei rapporti con le aziende concorrenti, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo.

L'organizzazione è dotata di un sistema di Gestione per la Qualità. Un set di procedure adeguatamente documentate consentono di definire le regole attuative dei processi in modo esaustivo e completo.

3.4.6. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività di controllo dei prodotti e delle materie prime, di conduzione delle attività di manutenzione e sanificazione.

La presente Parte Speciale prevede l'espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico

3. Parte Speciale

dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- **divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 bis e 25bis1 del Decreto);**
- **divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;**
- **In particolare è fatto divieto di:**
- **tenere rapporti con aziende concorrenti o con aziende concorrenti di queste ultime, anche per interposta persona, non improntati a chiarezza e lealtà, in questo senso, è fatto divieto di presentare dichiarazioni non veritiere.**
- **eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla società.**

Ai fini del rispetto dei divieti di cui sopra:

1. la società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
2. Gli eventuali rapporti con le società concorrenti o con i concorrenti delle stesse devono essere gestiti in modo unitario, definendo in modo chiaro le responsabilità all'interno della propria struttura organizzativa;
3. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
4. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (attività di acquisto merce, controllo sulla merce, commercializzazione) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.
5. Devono essere rigorosamente applicate tutte le procedure previste dal Sistema Qualità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

3.4.7. PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

3.4.7.1. Nomina del Responsabile Interno (Process Owner)

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

L'OdV, effettua, sulla base della struttura organizzativa, la mappatura della correlazione tra le Aree di Attività a Rischio e le strutture aziendali. Sulla base di tale mappatura, la Direzione Risorse Umane provvederà alla nomina dei soggetti interni Process Owner (i "Responsabili Interni"), responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- **è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;**
- **è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;**
- **è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.**

I Responsabili Interni, ferma restando la loro responsabilità, possono nominare dei "Sub Responsabili Interni", cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

1. predisposizione di un'apposita "Scheda di Evidenza"/Archivio da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo;
2. messa a disposizione dell'OdV della Scheda di Evidenza/Archivio stessa curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
3. documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la società riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - **l'identificazione dei partecipanti;**
 - **l'oggetto dell'incontro;**
 - **l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte.**

3. Parte Speciale

3.4.7.2. Scheda di Evidenza per le singole operazioni a rischio.

Dalla Scheda di Evidenza devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- **la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;**
- **il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;**
- **il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;**

l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:

Per lo sviluppo prodotti:

- **Descrizione progetto**
- **Team che ha realizzato il progetto**
- **Eventuale attività di ricerca e marketing**
- **Eventuali autorizzazioni richieste;**
- **Validazione dell'operazione.**

Per i controlli sul prodotto e sulle materie prime:

- **Procedure di controllo applicate;**
 - **esito delle prove, controlli e collaudi effettuati.**
 - **Verbale degli audit di controllo.**
-
- **l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nelle attività riguardanti lo sviluppo prodotto, nonché il controllo sugli stessi (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);**
 - **- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;**
 - **- l'indicazione di eventuali Partner (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte della società a vantaggio dei Partner stessi);**
 - **- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;**
 - **- per Collaboratori e Partner che siano abitualmente in rapporto con la Società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.**

3.4.7.3. Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

E' compito degli amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al management affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati previsti da questa area di rischio.

E' compito dell'OdV quello di:

- **Verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti, il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.**
- **Verificare periodicamente, con il supporto dell'Uff. amministrativo, la validità delle clausole standard finalizzate:**
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, l'Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- **Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo sulla produzione, le procedure per la verifica di preesistenti tutele di marchi e brevetti e le procedure di regolamentazione dei rapporti con i competitors, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.**

3.4.8. Procedure allegate

- **MANUALE SISTEMA QUALITA' ISO 9001: 2008**
- **Requisiti relativi alla documentazione**
- **Requisiti relativi ai clienti**
- **Controllo della progettazione**
- **Realizzazione del prodotto: approvvigionamento**
- **Realizzazione del prodotto: produzione ed erogazione dei servizi**

3. Parte Speciale

3.5. Parte Speciale D – Reati societari

3.5.1. Scopo.

La presente parte del Modello (Parte Speciale D) riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter, ossia i reati societari, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

3.5.2. Tipologia dei reati previsti (articolo 25 ter del decreto).

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 così come modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69.

In particolare, per tutti i reati societari previsti dall'art 25 ter del Dlgs 231/2001 (impedito controllo, formazione fittizia del capitale, illegale ripartizione degli utili, ecc.) risulta ora punibile l'ente qualora gli stessi siano posti in essere anche da figure diverse dagli amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

- **Il Dlgs n.38/2017 ha modificato l'art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati) ed introdotto la nuova fattispecie di Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis c.c.).**
- **Da ultimo la L. n. 3/19 ha escluso la procedibilità a querela per entrambe le fattispecie.**

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c. modificato dalla L.27.05.2015 n. 69 recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al

vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c. introdotto dalla L.27.05.2015 n. 69 recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c. modificato dalla L.27.05.2015 n. 69 recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;**
- 2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;**
- 3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;**
- 4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.**

3. Parte Speciale

- **Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».**
- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. – art. abrogato)**
- **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali. Si precisa che:

- **soggetti attivi sono gli amministratori;**
- **si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.**

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.⁽¹⁾

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite. Si fa presente che:

- **soggetti attivi sono gli amministratori;**
- **configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.**

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.⁽²⁾

(1) Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati in capo a un'altra società del gruppo, recando danno a questa ultima. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

(2) Vedi nota 4.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della soc. controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- **soggetti attivi sono gli amministratori;**
- **configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.**
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.⁽³⁾

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, la sanzione civile prevista dall'art. 2391 per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione.

La fattispecie di reato si realizza qualora l'amministratore, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse agli altri amministratori ed ai sindaci previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile abbiano cagionato un danno alla società o a terzi.

(3) Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche e un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

(4) Trattandosi di reato di danno (dalla condotta omissiva deve scaturire un danno), ai fini del d. lgs. n. 231/2001 dovrebbe rilevare solo l'ipotesi di danno cagionato a terzi.

3. Parte Speciale

Si precisa inoltre che:

- **soggetti attivi sono gli amministratori;**
- **oggetto della comunicazione deve essere “ogni interesse in una determinata operazione della società” e non solo quello in conflitto con l’interesse sociale;**
- **l’interesse a cui la norma fa riferimento è di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale.**
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale reato può consumarsi quando:

- **viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale;**
- **vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;**
- **vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.**

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**
- **Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.**

Si fa presente che:

- **soggetti attivi sono i liquidatori;**
- **costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.**

Sotto un profilo astratto, pare difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell’interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell’ente.⁽⁵⁾

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. così come modificato dal Dlgs n. 38/17 e dalla L. n. 3/19)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel

primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c., introdotto dal DLgs 38/17 e modif. dalla L. n. 3/19)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. »

Commento: Il decreto legislativo n. 38/2017 che ha modificato l'art. 2635 c.c. ed introdotto il nuovo art. 2635 bis c.c. è finalizzato all'attuazione della decisione-quadro del Consiglio 2003/568/GAI in materia di corruzione nel settore privato, in ossequio alla delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015). La necessità di provvedere all'attuazione della decisione-quadro in esame nasce dall'esigenza, più volte evidenziata dalla Commissione europea, di conformarsi ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, che prevedono l'introduzione rispettivamente delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato, richiamate nei lavori della Commissione Greco sulla corruzione. In particolare, il primo comma relativo alla corruzione passiva, nella nuova formulazione, include tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, in coerenza con il principio generale in materia di reati societari, di cui all'articolo 2639 del codice civile, relativo all'estensione delle qualifiche soggettive al soggetto qualificato dalla giurisprudenza come "amministratore di fatto". Il terzo comma, relativo all'ipotesi speculare della corruzione attiva, prevede la punibilità allo stesso titolo del soggetto "estraneo", ovvero di colui che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, riguardante quest'ultimo l'ipotesi in cui il fatto sia commesso da chi è soggetto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al primo comma. Vengono ulteriormente ampliate, in ossequio ai principi di delega, le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo, includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del danaro o altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraneo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da

(5) Anche con riferimento a tale fattispecie di reato la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

3. Parte Speciale

parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo". Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona, che dà luogo, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, anche alla responsabilità dell'intermediario medesimo.

Si segnala, inoltre, che, in attuazione della delega e in ossequio alla nozione allargata di "persona giuridica" contenuta nella decisione quadro, relativa a qualsiasi soggetto giuridico collettivo di natura privata, nella riformulazione della fattispecie incriminatrice si fa riferimento all'appartenenza dell' "intraneo" a "società o enti privati".

La finalità di entrambe le condotte, attiva e passiva, viene individuata nel compimento o nell'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà posti a carico dell' "intraneo", con esclusione della fattispecie di corruzione impropria, ovvero finalizzata al compimento di atti del proprio ufficio.

Infine, viene modificato il sesto comma dell'art. 2635 del codice civile, mediante l'aggiunta delle parole "o offerte", all'espressione "utilità date o promesse", al mero fine di coordinare il quinto comma relativo alla confisca, come introdotto dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, attuativo della direttiva n. 2014/42, con la nuova configurazione della fattispecie incriminatrice.

L'articolo 2635 bis del codice civile, invece, prevede la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati, sia dal lato attivo (primo comma), che dal lato passivo (secondo comma). In particolare, il primo comma sanziona chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto "intraneo", affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il secondo comma prevede la punibilità dell' "intraneo", che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Per evidenti ragioni di proporzionalità, la pena prevista per l'ipotesi base deve essere ridotta di un terzo.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- **soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;**
- **la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.⁽⁶⁾**

Falso in prospetto (art. 173 T.U.F.)

La legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante "disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", ha abrogato l'art. 2623 c.c. ed introdotto nel Testo Unico della Finanza (d.lg. 58/1998) l'art. 173-bis. (Falso in prospetto), in vigore dal 12 gennaio 2006.

Con la nuova formulazione viene eliminata la distinzione, contenuta nell'abrogato art. 2623 c.c. tra reato di pericolo (contravvenzione) e reato di danno (delitto): il falso in prospetto è reato di pericolo concreto (delitto) di mera condotta.

In secondo luogo viene eliminato il requisito della consapevolezza della falsità da parte del soggetto agente, risultando lo stesso parte necessaria della condotta e prevedendo l'aumento della pena detentiva.

La fattispecie criminosa sanziona le falsità commissive (esposizione di informazioni false) e omissive (occultamento di dati o notizie) concernenti, precisamente:

- **i prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento (artt 94 ss. TUF), vale a dire le norme contenute nel Titolo II Capo I "Sollecitazione all'investimento";**
- **i prospetti richiesti per la quotazione nei mercati regolamentati (art 113 TUF) e quindi tutti quei prospetti informativi antecedenti e successivi la quotazione nel mercato regolamentato;**
- **i documenti da pubblicare in occasione di offerte pubbliche di acquisto e di scambio (artt 102 ss. TUF) e quindi tutti i prospetti relativi ad OPA o OPS.**

(6) L'art. 39, comma 2, lett. c, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha aggiunto all'art. 2638 c.c. il seguente comma: "La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

3. Parte Speciale

Si precisa che:

- **Per quanto attiene i soggetti attivi, la norma non pare lasciare spazio a dubbi interpretativi di sorta facendo riferimento alla locuzione “chiunque”, anche se, nel novero dei soggetti attivi, è opportuno aggiungere anche il Dirigente preposto alla redazione del prospetto: infatti, il contenuto e la diffusione di questi documenti dovranno essere vagliati pure da questa nuova figura che, essendo preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è stata introdotta dalla legge 262/2005, la quale, ai sensi dell’art. 154 bis comma 6, espressamente richiama l’applicabilità a detti soggetti delle norme incriminatrici poste a carico degli amministratori. Infatti l’articolo 154-bis al comma 1 stabilisce: «Lo statuto prevede le modalità di nomina di un direttore finanziario responsabile della redazione dei documenti contabili societari» e, successivamente, prevede che, a tal fine, egli predisponga adeguate procedure amministrative e contabili e goda di adeguati poteri. Inoltre il direttore finanziario unitamente agli organi amministrativi delegati dovrà rilasciare un’attestazione circa l’adeguatezza delle suddette procedure amministrative e contabili.**
- **Tra i soggetti deputati all’attività quotidiana nelle aziende si devono trovare i primi e più importanti presidi alle patologie. È da queste attività che nascono le malversazioni: quindi è fondamentale che il controllo si espliciti prima e durante, non solo successivamente all’effettuazione delle operazioni aziendali, così da poter prevenire o fermare comportamenti delittuosi evitando che accadano.**

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs 19/2023)

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio di tale certificato, formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti può essere punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nei casi più gravi (che comportino la condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione) sarà anche applicabile la pena accessoria dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’art. 32-bis c.p.

Commento:

Il decreto legislativo del 2 marzo 2023 n. 19 sulle trasformazioni, fusioni e scissioni societarie transfrontaliere, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, inserisce un nuovo reato presupposto (art. 54) inerente la responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 relativo alle false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, necessario per attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione (art. 29). Attraverso il successivo art. 55 si apportano alcune modifiche all’art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001 dedicato ai reati societari con anche l’inserimento della lettera s-ter per la fattispecie di false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019. In tali ipotesi alla società potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

Il delitto de quo può essere integrato ove:

- 1) siano formati documenti in tutto o in parte falsi;
- 2) siano alterati documenti veri;
- 3) siano rese dichiarazioni false;
- 4) si sia ommesso di riferire informazioni rilevanti.

È pertanto sufficiente che sia posta in essere una di queste condotte criminose perché possa ritenersi integrato siffatto illecito penale. In particolare, per quanto concerne innanzitutto il formare documenti in tutto o in parte falsi e l'alterare documenti veri, la norma giuridica qui in commento mutua sostanzialmente quanto già previsto dall'art. 476 cod. pen. in relazione al delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Infine, per quanto riguarda l'omettere informazioni rilevanti, fermo restando che per omissione può intendersi il nascondere qualcosa, tale condotta può però rilevare nel caso di specie solo nella misura in cui essa riguardi informazioni rilevanti. Viceversa, per stabilire quali informazioni possano ritenersi rilevanti, a norma del d.lgs. n. 19/2023, ad esempio, possono considerarsi tali quelle che, "ai fini della fusione, (...) riguardano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile[6]" (art. 29, co. 2, lett. i), d.lgs. n. 19/2023).

Il dolo richiesto è quello specifico, essendo necessario che l'autore del reato abbia agito "al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29" del d.lgs. n. 19/2023 e pertanto, il reato in questione può ritenersi perfezionato, sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo, allorché il soggetto attivo del reato abbia commesso il reato in analisi allo scopo di fare apparire soddisfatte siffatte condizioni. Da ultimo si evidenzia come all'art. 30 d.lgs. n. 19/2023, intitolato "Certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici", si stabilisce che "quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, la società italiana che partecipa alla fusione, con la richiesta del certificato preliminare, è tenuta a dimostrare, mediante le pertinenti certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti in conformità dell'articolo 31". Il medesimo art. 30 nel successivo periodo alla lettera b) precisa espressamente che "sono rilevanti ai fini dell'applicazione del primo periodo 'le sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato, applicate con sentenza o decreto irrevocabile, ai sensi del D.lgs. 231/2001, certificate dall'Ufficio centrale presso il Ministero della Giustizia, secondo le risultanze delle anagrafi previste dall'art. 2, comma 1, lettera C) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313"

3.5.3. Principali aree di attività a rischio

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
2. Emissione comunicati ed elementi informativi
3. Gestione rapporti con Soci e Sindaci
4. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
5. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblies
6. Conflitti di interesse.
7. Predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Borsa Italiana, Autorità Garante della concorrenza e del mercato, ...)

3. Parte Speciale

3.5.4. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3.5.5. Esito dell'attività di mappatura

Con riferimento ai reati societari e dei rapporti con gli organi assembleari, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo.

L'individuazione e la valutazione del rischio-reato si è ottenuta mediante l'utilizzo di appositi parametri soggettivi ed oggettivi, stabiliti e riconosciuti dalla prassi nazionale ed internazionale nella conduzione delle attività di analisi dei rischi. Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- **Modalità di predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge**
- **Modalità di gestione rapporti con Soci**
- **Modalità di effettuazioni delle operazioni sul capitale e destinazione dell'utile**
- **Modalità di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee**
- **Gestione dei conflitti di interesse.**
- **Modalità di predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.**

3.5.6. Principi di riferimento generali

3.5.6.1. Il sistema organizzativo in generale

La società considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

La società promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione.

Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

3.5.6.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- **porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);**
- **violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.**

E' pertanto fatto l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
5. garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno;
6. improntare le attività e i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- **rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;**
- **omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;**
- **restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;**

3. Parte Speciale

- **ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;**
- **acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;**
- **effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;**
- **procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;**
- **porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli organi sociali;**
- **pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società e di altre società;**
- **esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società o di terzi;**
- **tenere comportamenti scorretti e non veritieri con gli organi di stampa e di informazione;**
- **effettuare in modo intempestivo, scorretto e in mala fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ostacolando in qualunque modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;**
- **compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.**

3.5.7 Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.**
- **Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.**
- **Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.**
- **Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.**

3.5.8 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili.

Nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

3.5.8.1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dalla funzione competente sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- le funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
- l'esistenza di istruzioni rivolte alle funzioni interne e alle Società controllate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il Collegio sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento ed, in particolare, la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- lo svolgimento di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti;
- l'acquisizione dai vertici delle società controllate/partecipate e/o dai Direttori/Responsabili (per i documenti contabili di rispettiva competenza) di lettere che attestano la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni fornite ai fini della redazione dei documenti contabili;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza (i) degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali), (ii) dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio, (iii) di eventuali operazioni infragruppo.

3.5.8.2. Emissione comunicati ed elementi informativi

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni relative all'emissione di comunicati stampa e di elementi informativi similari;
- adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati;
- una disposizione aziendale che contenga le modalità di identificazione delle informazioni price sensitive e regolamenti la loro diffusione.
- vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento

3. Parte Speciale

della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto;

- una disposizione aziendale formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno e l'archiviazione del documento approvato.

3.5.8.3 Gestione rapporti con Soci

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i soci deve prevedere:

- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio sindacale, e in occasione di richieste da parte dei soci con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni con formalizzazione delle principali riunioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza.

3.5.8.4 Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- disposizioni interne per acquisti e vendite di azioni proprie deliberate e autorizzate dall'Assemblea;
- una disposizione aziendale formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione di documenti alla base di delibere dell'Organo competente su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione;
- una disposizione aziendale formalizzata per la documentazione e relativa archiviazione del documento di bilancio (e delle situazioni infrannuali) sottoposto all'approvazione e di quello approvato, nonché di documenti relativi a conferimenti, fusioni e scissioni;
- l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili e riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni.

3.5.8.5. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- un regolamento assembleare, che sia adeguatamente diffuso agli azionisti;
- regole formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
- una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale d'assemblea.

3.5.8.6. Conflitti di interesse

In materia di conflitti di interesse, la procedura seguita in azienda deve garantire la definizione dei casi in cui detti conflitti potrebbero verificarsi, prescrivendo e/o indicando:

- **la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto delle regole di comportamento previste dal presente Modello da parte del management della Società, con individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;**
- **tempistiche e responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;**
- **i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;**
- **le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario, ovvero nel caso di esercizio di cariche societarie in società controllate e/o partecipate.**

3.5.8.7. Predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- **i criteri per effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;**
- **direttive che sanciscano l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza;**
- **uno strumento normativo per la identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza in caso di ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali; tale strumento deve altresì disciplinare le modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività;**
- **il divieto ad esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.**

3.5.9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari; tali controlli saranno diretti a verificare la conformità delle attività stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

3. Parte Speciale

3.5.10. Procedure allegate

- **PO5 - Procedura amministrazione e controllo,**
- **PO7 – attività finanziaria**

3.6 Parte Speciale E – Delitti contro il diritto d'autore

3.6.1. Scopo.

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex d.lg. 231 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Il nuovo articolo 25 novies prevede per l'ente sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 500 quote e sanzioni interdittive per la durata massima di un anno.

Oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- **il Codice Etico;**
- **tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere per il rispetto delle norme sul diritto d'autore.**
- **La società riconosce l'importanza del rispetto della normativa in materia di diritto d'autore.**

La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione delle norme in tema di diritto d'autore non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- **evitare i rischi e prevenire le situazioni di rischio;**
- **valutare i rischi che non possono essere evitati;**
- **ridurre i rischi alla fonte;**
- **tener conto del grado di evoluzione della tecnica e adeguare l'attività produttiva all'innovazione tecnologica;**
- **promuovere e attuare attività di formazione, informazione e controllo in materia di diritto d'autore specie nei settori del packaging e dell'acquisto di software**
- **impartire adeguate istruzioni ai lavoratori**
- **favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali.**

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

3.6.2. Tipologia di reato

Art. 171 bis2. “Legge sul diritto d'autore” (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

Commento: Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione che avvenga ai fini di lucro. La seconda parte del comma elenca le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi “piratati”; sono tutte condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale. Infine, nell'ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire una norma volta all'anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

3.6.3. Principali aree di attività a rischio

Il reato sopra considerato trova come presupposto l'attività di approvvigionamento di software.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente del CdA della società, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

3.6.4. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'amministratore della rete informatica e gestione dei sistemi informativi nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. Parte Speciale

3.6.5. Esito dell'attività di mappatura.

Con riferimento alle attività di approvvigionamento di software, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo.

Né i vertici né i dipendenti della Società risultano mai essere stati soltanto indagati e/o rinviati a giudizio per delitti contro il diritto d'autore.

3.6.6. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali l'obbligo ad usare esclusivamente SW coperto da licenza adeguata all'uso.

La presente Parte Speciale prevede l'espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- **divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;**
- **divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;**

In particolare è fatto divieto di:

- **acquistare software non autentici**
- **installare su pc aziendali software non autentici**
- **eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla società.**

Ai fini dell'attuazione dei divieti di cui sopra:

- **la società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;**
- **Gli approvvigionamenti di software devono essere gestiti in modo unitario, definendo in modo chiaro le responsabilità;**
- **di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;**
- **coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento della suddetta attività (approvvigionamento software) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.**
- **Devono essere rigorosamente applicate tutte le procedure previste dal Sistema Qualità.**

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

3.6.7. Principi ed elementi applicativi del documento: punti di controllo

3.6.7.1 Nomina del Responsabile Interno (Process Owner)

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

L'OdV, effettua, sulla base della struttura organizzativa, la mappatura della correlazione tra le Aree di Attività a Rischio e le strutture aziendali. Sulla base di tale mappatura, la Direzione Risorse Umane provvederà alla nomina dei soggetti interni Process Owner (i "Responsabili Interni"), responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- **è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;**
- **è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;**
- **è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.**

I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei "Sub Responsabili Interni", cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- **predisposizione di un'apposita "Scheda di Evidenza"/Archivio da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo;**
- **messa a disposizione dell'OdV della Scheda di Evidenza/Archivio stessa curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;**
- **documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la società riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:**
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'oggetto dell'incontro;
 - l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte.

3.6.7.2. Scheda di Evidenza per le singole operazioni a rischio.

Dalla Scheda di Evidenza devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- **la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;**
- **il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;**
- **il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;**

3. Parte Speciale

- **l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:**

Per l'approvvigionamento di software:

- **nome prodotto**
- **documentazione di supporto**
- **fattura di acquisto**
- **controllo del prodotto**

Per la verifica di genuinità dei software adoperati

- **Postazione verificata**
- **Esito delle attività di verifica**
- **l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nelle attività riguardanti l'approvvigionamento di software, nonché il controllo sulle stesse (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);**
- **la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;**
- **per Collaboratori che siano abitualmente in rapporto con la Società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.**

3.6.7.3. Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

E' compito degli amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al management affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

E' compito dell'OdV:

- **verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.**
- **Verificare periodicamente, con il supporto dell'Uff. amministrativo, la validità delle clausole standard finalizzate:**
- **all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;**
- **alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;**
- **all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, l'Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.**
- **Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo sull'approvvigionamento**

di software, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

- **4.6.8 Procedure allegate**
- **PO2 Gestione rete informatica**

3.7 PARTE SPECIALE F - Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita

3.7.1 Tipologia dei reati

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7 bis. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”. La norma mira ad impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio. (Per es. acquisto di cose rubate; Acquisto di merce contraffatta o adulterata).

La condotta incriminata, infatti, consiste nell'acquistare, ricevere, occultare denaro o cose provenienti da delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare per trarne un profitto per sé o per altri. Per acquisto deve intendersi ogni operazione di compravendita, permuta, donazione, acquisto di diritti reali. Il ricevere consiste in ogni forma di conseguimento del possesso, anche solo temporaneo, della cosa non uti dominus. L'occultamento implica il nascondimento della cosa anche a carattere temporaneo. Quanto poi, all'intromissione essa si realizza con qualsiasi attività di messa in contatto dell'autore del reato presupposto con un terzo possibile acquirente, non importa se di buona o di mala fede; non occorre comunque che l'interessamento messo in opera raggiunga lo scopo ma è sufficiente l'idoneità dell'azione rispetto allo scopo stesso.

L'oggetto materiale della condotta è rappresentato dal denaro o da cose.

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che oggetto materiale della ricettazione possano essere non solo i beni mobili, ma anche i beni immobili così ad es. il caso di chi acquista o riceve la proprietà di un immobile da chi lo abbia acquisito in modo truffaldino. La ricettazione, inoltre, come sopra accennato, richiede l'esistenza di un delitto-presupposto sia esso doloso, colposo, consumato o tentato. Soggetto attivo del reato può essere qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma “fuori dei casi di concorso nel reato”. Da questa limitazione si desume che il delitto in esame, oltre all'esistenza di un delitto precedente, ha un altro presupposto e, precisamente, la mancata partecipazione nel delitto medesimo.

3. Parte Speciale

L'elemento psicologico del reato è costituito dalla volontà di acquistare, ricevere, occultare, intromettersi nel fare acquistare, il denaro o la cosa, unitamente alla consapevolezza che il denaro/cosa proviene da un delitto; è altresì necessario che sussista il fine ulteriore e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto. Per quanto riguarda, invece, il caso del dubbio, seppur con alcune incertezze, in giurisprudenza ed in dottrina si ritiene che sussista dolo di ricettazione, e dunque punibilità, anche nel caso in cui il soggetto agente abbia acquistato, ricevuto ovvero occultato la cosa nel dubbio della sua provenienza illecita: in questi casi infatti si ritiene operi la figura del così detto dolo eventuale che ricorre tutte quelle volte in cui il soggetto agente, pur non avendo l'intenzione di realizzare un illecito, lo ha tuttavia messo in conto quale possibile conseguenza del suo agire e ne ha accettato il rischio. Da ultimo, la ricettazione si consuma al momento del raggiungimento dell'accordo tra chi trasferisce il denaro/cosa e chi li riceve.

Riciclaggio (art. 648 – bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore al massimo di cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”. La condotta incriminata consiste nel sostituire o trasferire capitali illeciti o nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. “Sostituire” vuol dire rimpiazzare denaro o valori sporchi con denaro o valori puliti; in questo senso la sostituzione può essere realizzata ad es. tramite il cambio di biglietti con altri pezzi o valute estere, con il versamento in banca ed il loro successivo ritiro. Il “trasferire”, invece, comporta il ricorso a strumenti negoziali.

Il “compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa” comprende qualsiasi comportamento idoneo a neutralizzare o intralciare l'accertamento dell'origine illecita dei proventi ricavati dall'attività delittuosa. L'oggetto materiale è costituito da denaro, beni o altre utilità, pertanto esso determina la punibilità anche di attività di sostituzione effettuate su diritti di credito o altre entità economicamente apprezzabili. Soggetto attivo del reato può essere, come nella ricettazione, qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma “fuori dei casi di concorso nel reato”. Il reato presupposto consiste in ogni delitto non colposo. L'elemento psicologico, costituito dal dolo generico, ricomprende, oltre alla volontà di compiere l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo, la consapevolezza che i capitali da riciclare provengono da un delitto non colposo. Per la consumazione è necessario che l'agente realizzi l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 – ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt.li 648 e 648 – bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”

Il reato consiste nell'impiegare beni o altre utilità provenienti da delitto al fine di conseguirne un profitto, in questo senso l'espressione "attività economiche o finanziarie" è da intendersi come qualunque settore idoneo al conseguimento del profitto stesso. Il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza che essi provengono da un delitto. Soggetto attivo del reato, come nella ricettazione e nel riciclaggio, può essere qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma "fuori dei casi di concorso nel reato". Il reato presupposto può essere un qualsiasi delitto, anche di natura colposa.

Autoriciclaggio (Art. 648 - ter 1 c.p.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento "naturale" da parte dell'autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quarto comma del nuovo art. 648-ter.1, che "fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale".

Riguardo il trattamento sanzionatorio, il delitto di autoriciclaggio è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. Il secondo comma dell'art. 648-ter.1 prevede una circostanza attenuante che comporta l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il delitto presupposto è un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Tuttavia, se il delitto presupposto è stato commesso con modalità mafiose o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di

3. Parte Speciale

tipo mafioso si applicano le pene previste dal primo comma. Il quinto comma prevede una circostanza aggravante che comporta l'aumento della pena fino ad un terzo quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. Il sesto comma prevede, inoltre, un'altra circostanza attenuante – ad effetto speciale – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. In ogni caso, la condanna comporta, ai sensi dell'art. 648-quater c.p., la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato e quando ciò non sia possibile, il giudice dispone la confisca di denaro, beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Si applica, infine, l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. ("Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto").

A titolo esemplificativo, premesso che, differentemente dall'ipotesi di riciclaggio, per l'integrazione dell'autoriciclaggio è necessario aver commesso direttamente il reato presupposto, ovvero aver concorso nella realizzazione dello stesso, possibili modalità dell'autoriciclaggio possono essere:

- **l'inserimento di fornitori o clienti fittizi nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico, ottenendo un vantaggio monetario dallo svolgimento di tale attività;**
- **instaurazione di rapporti commerciali con clienti dediti ad attività illecite, con la finalità di ripulire il denaro generato tramite tali attività criminose, ottenendo un vantaggio economico dalla condotta posta in essere;**
- **emissione di note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a persone giuridiche diverse dall'effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all'effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;**
- **accredito di somme su conti correnti di fornitori, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi di fornitura o consulenza in realtà mai ricevuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;**
- **riaccredito di somme sui conti correnti aziendali da parte di fornitori o consulenti, giustificati come rimborso per precedenti pagamenti nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;**
- **investimenti a diretto vantaggio della Società, effettuati senza ricorrere alle disponibilità sui conti correnti aziendali e con denaro proveniente da reato, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;**
- **concessione di piani di rientro a soggetti implicati in attività illecite i quali, attraverso il rimborso del dovuto, provvedono a ripulire il denaro di provenienza delittuosa, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività.**

3.7.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di acquisizione di beni, denaro o utilità anche da parte di terzi. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("Aree di Attività a Rischio") sono:

- **acquisti;**
- **contabilizzazione;**
- **flussi finanziari;**

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dagli Amministratori della società, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata una analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- **individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;**
- **valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;**
- **individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare**

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

Durante l'attività di verifica sono stati analizzati:

- **i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le procedure esistenti**
- **le deleghe e attribuzioni**

3.7.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della società nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e dall'Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3.7.4 ESITO DELL'ATTIVITA' DI MAPPATURA

Con riferimento alle attività di acquisto di beni o denaro anche da parte di terzi, loro reimpiego in attività economiche, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste al competente management, in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell'ambito delle singole attività a rischio. Le interviste sono state effettuate utilizzando anche appositi questionari finalizzati, in primo luogo, a definire

3. Parte Speciale

l'ambito di operatività del singolo agente ed in secondo luogo ad identificare quelle attività che risultano idonee, per lo meno astrattamente, a configurare alcuni dei reati di cui al Decreto. Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- **tipologia dei controlli sugli acquisti;**
- **tipologia dei controlli sulla contabilizzazione;**
- **tipologia di controlli sui flussi finanziari in genere.**

3.7.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- **la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.**

La presente Parte Speciale prevede l'espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- **divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;**
- **divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;**

In particolare è fatto divieto di:

- **eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla società.**

Ai fini dell'attuazione degli obblighi e dei divieti di cui sopra:

1. la società, non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
2. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
3. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti;
4. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti;
5. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (acquisti, contabilità, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

3.7.6 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

3.7.6.1 Nomina del Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

L'OdV, effettua, sulla base della struttura organizzativa, la mappatura della correlazione tra le Aree di Attività a Rischio e le strutture aziendali. Sulla base di tale mappatura, la Direzione Risorse Umane provvederà alla nomina dei soggetti interni Process Owner (i "Responsabili Interni"), responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- **è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;**
- **è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;**
- **è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza.**

I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei "Sub Responsabili Interni", cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- **predisposizione di un'apposita "Scheda di Evidenza"/Archivio da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo;**
- **messa a disposizione dell'OdV della Scheda di Evidenza/Archivio stessa curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;**
- **documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la società riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:**
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'oggetto dell'incontro;
 - l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte.

Dalla Scheda di Evidenza devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- **la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;**
- **il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;**
- **il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;**
- **l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:**

3. Parte Speciale

- **Per gli acquisti:**
 - documenti giustificativi (fatture, bolle, contratti, etc.);
 - tracciabilità delle movimentazioni finanziarie;
- **Per la contabilità:**
 - documenti giustificativi (fatture, bolle, contratti, etc.);

Inoltre:

- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nelle attività riguardanti gli acquisti (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali Partner (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte della società a vantaggio dei Partner stessi);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
- per Collaboratori e Partner che siano abitualmente in rapporto con la Società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

4.7.6.2 Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

E' compito degli Amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al management affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo sulla contabilità, sugli acquisti, sui flussi finanziari in genere.

E' compito dell'OdV quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner,

l'Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo sulla contabilità e gli acquisti in genere, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

3.7.7 Procedure allegate

- PO1 Acquisti di beni e servizi
- PO7 Attività finanziaria

3.8 PARTE SPECIALE G – REATI AMBIENTALI

Si riporta il testo dell'art. 25-undecies Dlg. 231/01 così come modificato dalla L 22 maggio 2015 n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente, precisando che la Legge in parola ha introdotto i seguenti nuovi reati

3.8.1 Tipologia dei reati

Art. 452-bis. c.p. - (Inquinamento ambientale). -- È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-ter. - (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). -- Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Art. 452-quater. c.p. - (Disastro ambientale). -- Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

3. Parte Speciale

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies. c.p. - (Delitti colposi contro l'ambiente). -- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. c.p. - (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

4. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
5. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-septies c.p. - (Impedimento di controllo) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

Art. 452-octies. c.p. - (Circostanze aggravanti). -- Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452–terdecies c.p. – (Omessa bonifica) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Art. 452-quaterdecies c.p. – (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:

- **a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:**
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- **b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.**

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 25 undecies 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452 quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;
- e) per la violazione dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;

3. Parte Speciale

- e-bis) per la violazione dell'articolo 452 septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- e-ter) per la violazione dell'articolo 452 terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- e-quater) per la violazione dell'articolo 452 quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;
- f) per la violazione dell'articolo 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
 - 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.
 - 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- a-bis) per il reato di cui all'articolo 255 bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;
- a-ter) per il reato di cui all'articolo 255 ter:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
 - 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
 - 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;
 - 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

-
- b-bis) per il reato di cui all'articolo 256 bis:
 - 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;
 - 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
 - f) [LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116];
 - g) per la violazione dell'articolo 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
 - 2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259 ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi.
 - 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

3. Parte Speciale

- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
 - 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies e 452 quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256 bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.
- 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Con riferimento all'ambito di operatività della società assumono rilievo le condotte di cui al Dlgs 152/06, art. 256, 137, 257, 259 bis, 259 ter, 260 (abrogato), 260-bis, 279 c. 2 e di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, ovvero:
 - Attività di gestione rifiuti non autorizzata.
 - Scarichi di acque reflue industriali.
 - Bonifica dei siti.
 - Infedele indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati analitici che accompagnano il trasporto nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI -Omesso accompagnamento del rifiuto per mezzo della scheda SISTRI da parte del Trasportatore o accompagnamento con scheda fraudolentemente alterata.
 - Violazione limiti emissioni.
 - Mancata cessazione nell'uso delle sostanze lesive dell'ozono.
 - Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis - articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025)
 - Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un

terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3.8.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di gestione in senso lato dei rifiuti. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("Aree di Attività a Rischio") sono:

- Gestione rifiuti;
- Gestione scarichi;
- Gestione depositi;
- Controllo immissioni;
- Controllo documentazione.
- Sistema informatico per gli adempimenti SISTRI

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dagli Amministratori, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata una analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

Durante l'attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le procedure esistenti;
- le deleghe e attribuzioni funzioni.

3.8.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e

3. Parte Speciale

dipendenti ("Esponenti Aziendali") nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e dall'Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3.8.4 ESITO DELL'ATTIVITA' DI MAPPATURA

Con riferimento alle attività di gestione dei rifiuti, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste al competente management, in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell'ambito delle singole attività a rischio. Le interviste sono state effettuate utilizzando anche appositi questionari finalizzati, in primo luogo, a definire l'ambito di operatività del singolo agente ed in secondo luogo ad identificare quelle attività che risultano idonee, per lo meno astrattamente, a configurare alcuni dei reati di cui al Decreto.

3.8.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede l'espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- **divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;**
- **divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;**

In particolare è fatto divieto di:

- **eludere od omettere le attività di controllo implementate.**

Ai fini dell'attuazione degli obblighi e dei divieti di cui sopra:

- la società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui essa opera;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti;

-
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

3.8.6 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

3.8.6.1. Nomina del Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza. L'OdV, effettua, sulla base della struttura organizzativa, la mappatura della correlazione tra le Aree di Attività a Rischio e le strutture aziendali. Sulla base di tale mappatura, la Direzione provvederà alla nomina dei soggetti interni Process Owner (i "Responsabili Interni"), responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio. La nomina dei Responsabili Interni deve essere comunicata all'OdV in via preventiva, affinché possa fornire eventuali suggerimenti. Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza.

I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei "Sub Responsabili Interni", cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- predisposizione di un'apposita "Scheda di Evidenza"/Archivio da cui risultino gli elementi principali dell'attività;
- messa a disposizione dell'OdV della Scheda di Evidenza/Archivio stessa curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte.

Dalla Scheda di Evidenza devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione;
- il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

3. Parte Speciale

- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nelle attività riguardanti la gestione dei rifiuti (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali Partner (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte della società a vantaggio dei Partner stessi);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
- per Collaboratori e Partner che siano abitualmente in rapporto con la società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

3.8.6.2 Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

E' compito degli Amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al personale affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto. E' compito dell'OdV quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite ai Responsabili Interni od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, l'Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo sulla gestione dei rifiuti in genere, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

3.8.7 Procedure allegate

SISTEMA DI GESTIONE A NORMA ISO 14001

3.9. PARTE SPECIALE H - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

3.9.1 Tipologia di reato

L'art. 25 duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 2 d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, attraverso il quale l'ordinamento ha recepito la Direttiva UE 2009/52 relativa all'introduzione di norme minime da adottare dai datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Anni dopo, è stato inserito anche un riferimento al testo unico dell'immigrazione, richiamando il d.lgs. 17 ottobre 2017, n. 161 (Nuovo Codice Antimafia) che ha inserito i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, estendendo il novero di fattispecie richiamate dall'art. 25 duodecies.

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Articolo 22, comma 12, 12-bis e 12-ter, D.Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal nuovo Codice Antimafia, L. 161/17 e dal D.L. n. 145 del 11/10/2024 convertito nella L. n. 187 del 09/12/2024)

Art. 22 Dlgs. N. 286/98 comma 12 - Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Art. 22 Dlgs. N. 286/98 comma 12-bis - Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale(11).

Art. 22 Dlgs. N. 286/98 comma 12-ter - Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Commento: Il reato di occupazione di lavoratori stranieri irregolari è previsto e disciplinato dall'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo numero 286/1998, che sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, revocato o annullato. In tal modo, si puniscono i datori di lavoro che favoriscono la permanenza degli stranieri irregolari in Italia. Ai fini della configurabilità del reato, la circostanza che non si proceda ad un'assunzione regolare del lavoratore ma che lo si utilizzi anche saltuariamente per l'esercizio di una mansione lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro, deve comunque ritenersi posta in essere la condotta richiesta dall'articolo 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998. Ai fini della punibilità e quindi della condanna del datore di lavoro serve tuttavia il dolo, non essendo sufficiente omessa verifica della regolarità del permesso di soggiorno, per negligenza e imprudenza, ma necessitando la volontà di voler assumere e/o comunque utilizzare con vincolo di dipendenza un lavoratore nella consapevolezza che non possiede un permesso di soggiorno valido.

3.9.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di reclutamento del personale. Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dagli Amministratori, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

3. Parte Speciale

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata una analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare
- A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

Durante l'attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le procedure esistenti;
- le deleghe e attribuzioni funzioni.

3.9.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e dall'Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3.9.4 ESITO DELL'ATTIVITA' DI MAPPATURA

Con riferimento alle attività di reclutamento del personale, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste al competente management, in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell'ambito delle singole attività a rischio. Le interviste sono state effettuate utilizzando anche appositi questionari finalizzati, in primo luogo, a definire l'ambito di operatività del singolo agente ed in secondo luogo ad identificare quelle attività che risultano idonee, per lo meno astrattamente, a configurare alcuni dei reati di cui al Decreto.

3.9.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede l'espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;

-
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, può potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

In particolare è fatto divieto di:

- eludere od omettere le attività di controllo implementate.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- la società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui essa opera;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento della suddetta attività (reclutamento personale straniero) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

3.9.6 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

3.9.6.1 Nomina del Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza. L'OdV, effettua, sulla base della struttura organizzativa, la mappatura della correlazione tra le Aree di Attività a Rischio e le strutture aziendali. Sulla base di tale mappatura, la Direzione provvederà alla nomina dei soggetti interni Process Owner (i "Responsabili Interni"), responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La nomina dei Responsabili Interni deve essere comunicata all'OdV in via preventiva, affinché possa fornire eventuali suggerimenti. Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza.

I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei "Sub Responsabili Interni",

3. Parte Speciale

cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- predisposizione di un'apposita "Scheda di Evidenza/Archivio" da cui risultino gli elementi principali dell'operazione;
- messa a disposizione dell'OdV della Scheda di Evidenza stessa curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la società riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'oggetto dell'incontro;
- l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte.

Dalla Scheda di Evidenza devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;
- il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.
- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nelle attività riguardanti la gestione dei rifiuti (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali Partner (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte della società a vantaggio dei Partner stessi);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
- per Collaboratori e Partner che siano abitualmente in rapporto con la società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

4.9.6.2 Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

E' compito degli Amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al personale affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

E' compito dell'OdV quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite ai Responsabili Interni od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, l'Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo sulla gestione dei rifiuti in genere, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

3.9.7 Procedure allegate

Si applicano le procedure previste dal Sistema Qualità per l'approvvigionamento del personale arricchite della regola per cui devono essere monitorati costantemente i documenti del personale straniero assunto unitamente alla tipologia contrattuale che viene applicata e le effettive condizioni lavorative.

3.10 PARTE SPECIALE I – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

3.10.1 Tipologia di reato

É in vigore dal 4 novembre 2016 la l. 199/2016, che ha apportato modifiche all'art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) disponendone l'inserimento tra i reati-presupposto della responsabilità degli enti collettivi ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Precisamente il delitto de quo si trova inserito nell'art. 25-quinquies, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001, tra i delitti contro la personalità individuale: tale disposizione punisce l'illecito dell'ente con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (per il delitto in esame e per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi) e con le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto in questione, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

3. Parte Speciale

Articolo 603- bis codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

3.10.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di reclutamento e gestione del personale. Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata una analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione. Durante l'attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le procedure esistenti;

-
- le deleghe e attribuzioni funzioni.

3.10.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e dall'Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3.10.4 ESITO DELL'ATTIVITA' DI MAPPATURA

Con riferimento alle attività di reclutamento e gestione del personale, nonché delle attività date in appalto, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste al competente management, in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell'ambito delle singole attività a rischio. Le interviste sono state effettuate utilizzando anche appositi questionari finalizzati, in primo luogo, a definire l'ambito di operatività del singolo agente ed in secondo luogo ad identificare quelle attività che risultano idonee, per lo meno astrattamente, a configurare alcuni dei reati di cui al Decreto.

3.10.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, può potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

In particolare è fatto divieto di:

- eludere od omettere le attività di controllo implementate.

Ai fini dell'attuazione degli obblighi e dei divieti di cui sopra:

- la società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui essa opera;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di

3. Parte Speciale

tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti;

- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento della suddetta attività (reclutamento personale straniero) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

3.10.6 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

3.10.6.1 Nomina del Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza. L'OdV, effettua, sulla base della struttura organizzativa, la mappatura della correlazione tra le Aree di Attività a Rischio e le strutture aziendali. Sulla base di tale mappatura, la Direzione provvederà alla nomina dei soggetti interni Process Owner (i "Responsabili Interni"), responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio. Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza.

I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei "Sub Responsabili Interni", cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- predisposizione di un'apposita "Scheda di Evidenza/Archivio" da cui risultino gli elementi principali dell'operazione;
- messa a disposizione dell'OdV della Scheda di Evidenza stessa curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la società riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
- l'identificazione dei partecipanti;
- l'oggetto dell'incontro;
- l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte.
- Dalla Scheda di Evidenza devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione;
- il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.
- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nelle attività riguardanti l'approvvigionamento del personale (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali Partner (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte della società a vantaggio dei Partner stessi);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
- per Collaboratori e Partner che siano abitualmente in rapporto con la società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

3.10.6.2 Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

E' compito degli Amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al personale affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo sulla gestione del personale in genere. E' compito dell'OdV quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite ai Responsabili Interni od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, l'Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo sulla gestione del personale, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.
- Monitorare i contratti stipulati con il personale in termini di corrispondenza con quanto previsto dai

3. Parte Speciale

contratti collettivi applicabili.

- Vigilare sulla correttezza dei sistemi di videosorveglianza eventualmente in uso.
- Monitorare il contenzioso in materia di lavoro.

3.10.7 Procedure allegate

Si applicano le procedure già previste dal Sistema Qualità per l'approvvigionamento e la gestione del personale nonché quelle di cui al sistema di gestione a norma ISO 45001 E RELATIVE PROCEDURE.

3.11 PARTE SPECIALE L – Reati tributari

3.11.1 Tipologia di reati

La legge di conversione del D.L. n. 124/2019 del 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata in Gazzetta il 24 dicembre 2019 ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquedecies "Reati tributari" (Articolo 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

"Art. 25-quinquiesdecies. — (Reati tributari). — 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive

di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) »."

Decreto legislativo del 10/03/2000 - N. 74

Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Commento

Per quanto riguarda le fattispecie di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3), in ordine alle definizioni, si chiarisce quanto segue.

Sulla nozione di fattura non emergono problematiche interpretative di alcun tipo (trovando la propria espressa

3. Parte Speciale

definizione nell'art. 21 del d.p.r. n. 633/1972 che fornisce in maniera analitica i requisiti di tale documento anche al netto di una veste diversa che può assumere con i termini di "parcella, nota, conto et similia"), per contro il concetto di altri documenti necessita di un'opportuna delimitazione ermeneutica: rientrano infatti nell'ambito di tale categoria soltanto i documenti "aventi rilievo probatorio analogo alle fatture", ovvero quelli ai quali la normativa tributaria assegna esplicitamente il potere di attestare fatti aventi rilevanza fiscale.

In ordine poi al concetto di "inesistenza delle operazioni" si suole ormai notoriamente distinguere tra "inesistenza oggettiva" e "inesistenza soggettiva". Il primo termine comprende sia il caso in cui l'operazione documentata nei modi sopra ricordati non è mai avvenuta, sia il caso in cui l'operazione è stata effettuata a un prezzo difforme – rectius inferiore – rispetto a quello indicato al fisco (c.d. "inesistenza relativa" o "sovraffatturazione quantitativa") generando quindi una parziale inesistenza oggettiva dell'operazione riportata cartolarmente. Orbene, per costante giurisprudenza in tale ambito si colloca anche l'ipotesi della c.d. "inesistenza giuridica", caratterizzata da un'operazione economica realmente avvenuta fra le parti ma qualificata dal punto di vista giuridico in maniera difforme rispetto alla realtà dei fatti. Il concetto di "inesistenza soggettiva" si riferisce invece alla c.d. "interposizione di persona" che si verifica nel caso in cui l'operazione economica sia riconducibile nella realtà a soggetti diversi rispetto a quelli indicati nel documento fiscale: a tale concetto afferisce quindi sia l'interposizione fittizia (ovvero simulazione relativa che identifica un'operazione triangolare fra il soggetto interposto che non ha in alcun modo preso parte allo scambio economico, il soggetto interponente a cui si riferisce invece l'atto dissimulato e il terzo) che l'interposizione reale, in cui in sostanza viene indicato un soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto essere indicato, ma che effettivamente ha partecipato all'operazione.

Con riferimento al concetto di "elementi attivi o passivi", essi comprendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché "le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta". Sarà dunque necessario prendere in considerazione tutti quegli elementi (come le detrazioni) che operano direttamente sull'imposta in concreto che il contribuente è tenuto a versare, anche se intervenuti dopo la determinazione del reddito complessivo o della base imponibile (come ad esempio i crediti di imposta e le ritenute).

Per quanto riguarda il novero dei soggetti diversi dal contribuente che possono presentare la dichiarazione dei redditi o IVA in sua vece e che di conseguenza potranno poi eventualmente rispondere dal punto di vista penale in caso di dichiarazione fraudolenta o infedele, oltre agli amministratori, liquidatori o rappresentanti di società, enti o persone fisiche, la norma include anche il sostituto d'imposta nei casi previsti dalla legge, invece in relazione al concetto di "imposta evasa" si deve intendere "la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine.

Inoltre le "operazioni simulate oggettivamente" sono quelle "poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte", mentre quelle "simulate soggettivamente" abbracciano i casi in cui dette operazioni "si riferiscono a soggetti fittiziamente interposti.

Per "mezzi fraudolenti", rinvenibile proprio fra le plurime modalità della condotta che caratterizza il reato di

“Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” si intendono quei comportamenti artificiosi “realizzati in violazione di uno specifico obbligo giuridico determinando una falsa rappresentazione della realtà” con esclusione delle semplici violazioni degli obblighi di fatturazione o annotazione.

Orbene, ciò chiarito, la fattispecie di cui all’art. 2 intende “garantire la corrispondenza al vero dell’importo imponibile dichiarato al fisco, sanzionando le condotte costituite dall’indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi derivanti dall’utilizzazione di fatture o documenti di analoga natura relative a prestazioni inesistenti”, ed è notoriamente posta a garanzia del bene giuridico rappresentato dall’interesse dello stato alla percezione dei tributi, preservando in maniera diretta la fase dell’accertamento degli stessi.

Per quanto attiene invece all’individuazione del soggetto attivo, a discapito della locuzione “chiunque” prevista dalla norma siamo in presenza di un reato proprio poiché riferibile soltanto alla cerchia a cui appartiene il contribuente che sottoscrive e presenta la dichiarazione fiscale.

Circa le modalità della condotta, il reato si articola in due momenti ben precisi che attengono in primo luogo all’utilizzazione (rectius, registrazione in contabilità o comunque detenzione ai fini di prova nei confronti dell’amministrazione) di documentazione fiscale falsa perché attestante operazioni inesistenti, quindi, in secondo luogo, alla presentazione di una dichiarazione indicante i predetti elementi passivi fittizi.

Quanto alla fattispecie di cui all’art. 3, il delitto si articola attraverso una struttura bifasica, ove al compimento di “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” ovvero all’utilizzazione di “documenti falsi” o di altri “mezzi fraudolenti” consegue una dichiarazione mendace nei confronti dell’amministrazione finanziaria, nello specifico caratterizzata dall’aver indicato “elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, in questo senso la disposizione si rivolge verso tutti i contribuenti tenuti a presentare una dichiarazione e non soltanto verso coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili secondo quanto previsto dall’art. 13 del d.p.r. n. 600/1973.

Per quanto attiene alla determinazione dell’agire decettivo finalisticamente volto a trarre in inganno l’amministrazione finanziaria, abbiamo già accennato al concetto di “operazione simulata oggettivamente o soggettivamente”, per quanto riguarda invece “l’utilizzo di documenti falsi”, è ovvio che tali elementi, per espressa previsione della clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 3, non potranno consistere nelle “fatture o altri documenti” di cui all’art. 2. Inoltre, secondo quanto previsto dal comma II della fattispecie in esame, la rilevanza penale dell’utilizzo di tali documenti falsi dovrà necessariamente presupporre la loro registrazione nelle scritture contabili, o che comunque gli stessi siano detenuti dal contribuente ai fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Da ultimo, quale terza tipologia di condotta richiamata espressamente dalla norma in esame, ritroviamo, anche se in chiave residuale (o, meglio, come “formula di chiusura”), il riferimento all’utilizzo dei “mezzi fraudolenti” intesi come “le condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano la falsa rappresentazione della realtà” tra cui non rientra “la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

La soglia di punibilità è quella prevista dalla lett. a) del primo comma (“l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila”), dalla lett. b) nei termini che seguono: “l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore

3. Parte Speciale

al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila".

Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Commento: Il bene giuridico protetto è l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo mentre il soggetto attivo è chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti. L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente, mentre quello

oggettivo consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta de qua necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. (si veda a tal proposito veda l'art. 9 in merito al concorso di persone) Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.

Il concetto di fattura o il documento emesso per operazioni inesistenti ricomprende, alla luce di quanto più sopra chiarito, anche ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito. Ricapitolando:

- operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte
- documenti che indicano i corrispettivi o l'iva in misura superiore a quella reale
- operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi

Occorre precisare che esiste:

- 1) l'inesistenza meramente giuridica che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto aventi natura del tutto diversa da quella fatta apparire in fattura. (es. si fattura la riparazione di un tetto in realtà si è rifatto il pavimento).

2) l'inesistenza oggettiva che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto mai avvenute o avvenute in parte rispetto a quella indicate in fattura.

Atteso che il legislatore ha fatto espresso riferimento solo all'inesistenza oggettiva delle operazioni, a quelle cioè, che non sono mai approdate alla consistenza di "res", che materialmente, oggettivamente, non sono esistenti, si può concludere che i casi di inesistenza meramente giuridica delle operazioni rimangono estranei alla sanzione penale.

D'altra parte, il reato è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l'ampiezza della norma che si riferisce genericamente ad "operazioni inesistenti", sia perché anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (es. indicazione in fattura di acquirente diverso da quello effettivo).

La consumazione del reato avviene all'atto dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento per operazioni inesistenti. Benché il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo d'imposta, realizza un unico delitto, si ritiene che la consumazione del reato coincida con l'emissione o il rilascio del primo documento in ordine temporale; al contrario, il termine prescrizione decorre dall'emissione dell'ultimo documento. Si tratta a ben vedere di un reato di pericolo astratto (istantaneo) dove la "pericolosità" (anziché il danno) risiede nel fatto che non è necessario che i documenti falsi vengano utilizzati mentre "l'astrattezza" si sostanzia nella tutela anticipata del bene giuridico protetto.

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Commento: Il bene giuridico protetto è l'interesse fiscale dello Stato o anche la trasparenza intesa come esigenza del Fisco a conoscere esattamente quanto il contribuente deve pagare per imposte.

Tale fattispecie non si rivolge solo ed esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili; infatti la fattispecie contempla anche "documenti" per i quali non è previsto un particolare regime contabile, di guisa che siamo in presenza di un reato comune. Per i soggetti diversi dal contribuente si pensi ad esempio a un dipendente o al consulente tenuti alla conservazione di documenti fiscali. L'elemento soggettivo è il dolo specifico di danno dato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultando o distruggendo, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Si tratta di reato di pericolo concreto, non essendo necessario il verificarsi di un danno per l'Erario.

La condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997 (Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010). In altre parole, la fattispecie criminosa dell'art. 10 presuppone l'istituzione della documentazione contabile (Sez. 3, Sentenza n. 38375 del 09/07/2015). La condotta di occultamento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 74/2000, consiste nella indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile

3. Parte Speciale

dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo "escluso" solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire aliunde elementi di prova. Secondo la dottrina prevalente, l'occultamento o la distruzione di più documenti determina la realizzazione di un unico reato laddove questi si riferiscano ad un medesimo periodo di imposta.

Le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione comprendono non solo quelle formalmente istituite in ossequio a specifico dettato normativo, ma anche quelle obbligatorie in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'impresa (es. libro cassa, scritture di magazzino, scadenziario et similia) nonché la corrispondenza posta in essere nel corso dei singoli affari, il cui obbligo di conservazione deve farsi risalire all'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Nel caso in cui l'imputato deduca che le scritture contabili siano detenute da terzi e, tuttavia, non esibisca un'attestazione rilasciata dai soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso ovvero i medesimi si oppongano all'accesso o non esibiscano in tutto o in parte detta documentazione, il giudice penale può trarre il convincimento della effettiva tenuta della contabilità da parte di terzi da prove, anche dichiarative, ulteriori e diverse dalla citata attestazione (Sez. 3, Sent. n. 11479 del 26/06/2014). La condotta deve determinare l'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari. Il reato è considerato perfezionato nel momento in cui l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili provocano, come effetto diretto, l'impossibilità di ricostruire la situazione reddituale o la ricostruzione del volume d'affari del contribuente. Il reato non si configura se è possibile ricostruire il reddito e il volume d'affari tramite la documentazione restante che venga esibita o rintracciata presso la sede del contribuente oppure presso il suo domicilio ovvero grazie alle comunicazioni fiscali che il contribuente stesso (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, bilanci depositati) ha fatto all'Amministrazione Finanziaria.

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

Commento: Il bene giuridico protetto è il corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'Erario (si tratta solo di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte). La prevalente giurisprudenza, cui si aderisce, considera "oggetto giuridico" del reato in esame non il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato all'Erario stesso. In una recente pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto che il reato possa configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori (Sez. 3, n. 36290 del 18/5/2011).

Si tratta di un reato proprio in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i

quali siano già qualificati come debitori d'imposta. La fattispecie di cui al comma due è stato definito reato proprio a soggettività allargata perché attuabile anche da persona diversa dal debitore, difatti la norma espressamente dice: "al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi". L'elemento soggettivo è il dolo specifico nel senso che la condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta. La condotta può consistere:

- 1) nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1);
- 2) nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

E' considerato reato di pericolo concreto e non di mero pericolo in quanto, non solo la condotta deve essere idonea alla lesione dell'oggetto di tutela, ma il fine della medesima deve specificamente essere quello della sottrazione al pagamento di imposte, che costituisce il "concreto" danno erariale.

Rispetto alla formulazione precedente, la condotta materiale rappresentata dall'attività fraudolenta, da un lato non richiede che l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall'altro, non richiede l'evento che, nella previgente previsione, era essenziale ai fini della configurabilità del reato, ossia la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione.

Pertanto, riguardo alla fattispecie di cui al primo comma, essendo la nuova fattispecie delittuosa di pericolo e non più di danno, l'esecuzione esattoriale non configura più un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ai fini della configurazione del delitto, quindi, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare con giudizio ex ante - e non anche l'effettiva verifica di tale evento.

Il reato può consumarsi "istantaneamente" sia per quanto riguarda il primo comma (rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni) sia in relazione al secondo comma (deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali).

Nel caso in cui la condotta si articoli attraverso il compimento di una pluralità di trasferimenti immobiliari, costituenti una operazione unitaria finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, il delitto si perfeziona nel momento in cui viene realizzato l'ultimo atto dispositivo.

In definitiva, quindi, si tratta di reato eventualmente permanente.

I reati che seguono rientrano nell'ambito di applicazione del DLgs 231/01 se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

DLgs n.74/2000, Art. 4 - Dichiarazione infedele.

3. Parte Speciale

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

La fattispecie tipica del delitto si risolve in falsità ideologiche prive di qualsiasi connotato fraudolento e si materializza: (1) nell'annotazione di componenti positivi del reddito per ammontare inferiore a quello reale (in sostanza, l'omessa annotazione di ricavi), (2) nell'indebita riduzione dell'imponibile tramite l'indicazione nella dichiarazione di costi inesistenti (e non più fittizi), ossia di componenti negativi del reddito mai venuti ad esistenza in rerum natura e (3) nelle sottofatturazioni, ovvero all'indicazione in fattura di un importo inferiore a quello reale, in maniera da consentire all'emittente il conseguimento di ricavi non dichiarati, atteso che il delitto di infedele dichiarazione aveva ed ha natura residuale rispetto ai delitti di cui agli articoli 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000 ed il comma 3 dell'articolo 3 (reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) chiarisce che "ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali».

Dalla tipicità del fatto di reato è invece eccettuata ("... non si tiene conto..."), la divergenza tra gli importi indicati in dichiarazione e quelli effettivamente percepiti (elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo), quando la discrasia sia frutto della violazione della regola cronologica relativa all'esercizio di competenza o della non inerenza ma l'elemento attivo, seppur impropriamente collocato nel tempo, sia reale e ontologicamente esistente, ossia riconoscibile in rerum natura, il che vale, come anticipato, per gli elementi attivi perché, quanto a quelli passivi, è sufficiente la loro esistenza per escludere la tipicità.

In buona sostanza il fatto tipico, precisato nel modello legale del reato di infedele dichiarazione dei redditi (articolo 4 d.lgs. n. 74 del 2000), deve ritenersi integrato dalla presenza di elementi positivi della condotta punibile, ossia dalla indicazione nella dichiarazione di ricavi per un ammontare inferiore a quello effettivo, anche con il ricorso alla tecnica della sottofatturazione, o dalla indicazione di costi inesistenti (non più fittizi), con conseguente superamento della soglia di punibilità, e dalla contemporanea mancanza di elementi negativi della condotta delittuosa, in quanto

rientranti anche essi (sia pure in negativo) nella dimensione della tipicità (nel senso cioè che i ricavi omessi non devono essere stati anticipati o posticipati rispetto all'esercizio di competenza, risolvendosi in ciò, anche alla stregua di elementi negativi del fatto di reato, l'intera condotta punibile).

Art. 5 - Omessa dichiarazione.

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Sostanzialmente i beni giuridici tutelati sono due:

- a. la trasparenza fiscale;
- b. l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

Commento: _Occorre precisare che l'offesa alla sola trasparenza fiscale, la quale si realizza già con l'omessa dichiarazione, non integra di per sé il reato, essendo necessario che l'imposta effettivamente evasa sia superiore a 50.000 EUR. Ed è proprio il superamento di questa soglia che crea l'offesa per l'Erario, tanto da far concludere che si tratti di reato di danno.

E' un reato "proprio" e quindi solo chi sia contribuente lo può porre in essere. La norma fa riferimento a "chiunque" sia obbligato a presentare una delle dichiarazioni annuali, per cui si può affermare che si tratti di una soggettività assai allargata (lo può compiere qualsiasi contribuente anche non soggetto Iva).

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte, che nel caso specifico sono esclusivamente le imposte sui redditi (Irpef e Ires) e sul valore aggiunto. Pertanto non assumono rilevanza penale quelle condotte il cui fine non è quello di evadere o far evadere tributi come IRAP e altre imposte indirette. Se la condotta è volta ad altri fini, pur mettendo in pericolo il bene tutelato, diviene irrilevante per l'ordinamento penal-tributario.

L'elemento oggettivo è la condotta consistente nell'omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto.

Art. 10 quater - Indebita compensazione

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per

3. Parte Speciale

un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Commento: La condotta è essenzialmente di tipo omissivo in quanto si concretizza nell'omesso o nel minor versamento di imposte dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per periodo d'imposta. Per la sussistenza del reato, occorre che la condotta si realizzi tramite un'indebita compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, che prevede la possibilità di compensare debiti e crediti relativi ad una serie di imposte, fra cui le imposte sui redditi, l'I.V.A. e i contributi previdenziali ed assistenziali. Il momento di consumazione del reato coincide con la presentazione del modello F24 con il quale viene effettuata l'indebita compensazione per un ammontare superiore a cinquantamila euro. I soggetti attivi sono tutti i contribuenti obbligati al pagamento d'imposte, contributi o altre somme a favore dello Stato, delle regioni, di altri enti impositori e degli enti previdenziali e assistenziali e, in quanto tali, legittimati ad effettuare la compensazione ai sensi del predetto articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per realizzare il reato è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza di utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo superiore a cinquantamila euro.

3.11.2 Principali Aree di attività a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto, in maniera esemplificativa:

- l'attività di inclusione in dichiarazione (previa contabilizzazione) di fatture e altri documenti inesistenti a livello oggettivo e soggettivo, o con un valore superiore a quello reale.
- Operazioni simulate o uso di documenti falsi e altri mezzi fraudolenti idonei per ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore il Fisco.
- Occultamento o distruzione (totale o parziale) delle scritture contabili o dei documenti a conservazione obbligatoria.
- Alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti su beni (propri o altrui) idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento al reato suddetto, è stata effettuata un'analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito può essere commesso il reato;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tale reato;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione. In particolare, in relazione alle singole fattispecie, assumono rilievo le attività di controllo su:

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA CON USO DI FATTURE FALSE

- prezzo dei beni acquistati rispetto a quello di mercato,

-
- esistenza e operatività del fornitore (camerale, fatturato, addetti),
 - oggetto d'attività del fornitore in relazione con quanto fatturato,
 - corrispondenza commerciale,
 - individuazione dell'interlocutore (email, posizione all'interno del fornitore).

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

- simulazioni oggettive,
- simulazioni soggettive (soggetti interposti),
- documentazione delle operazioni affinché non risulti falsa.

OCCULTAMENTO/DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI

- tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.
- funzioni aziendali incaricate e legittimate alla tenuta (e movimentazione) dei registri,
- scritture contabili,
- segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possono deteriorare le scritture.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

- alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili, partecipazioni,
- cessioni e operazioni straordinarie,
- identità delle controparti (interesse all'operazione, legami con soci/amministratori).

3.11.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella presente parte speciale.

3.11.4 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Organi Sociali e Dipendenti, in via diretta, e a carico dei Partner e Consulenti, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico dei Destinatari – i seguenti divieti:

- di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;

3. Parte Speciale

- di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, può potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

In particolare è fatto divieto di:

- eludere od omettere le attività di controllo implementate.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- la Società non inizierà o proseguirà alcun rapporto di lavoro e/o di consulenza e/o di fornitura con chi non intenda allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la Società opera;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi con i Partner e i Consulenti devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche e/o i compensi concordati – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (inclusione in dichiarazione - previa contabilizzazione - di fatture e altri documenti) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

4.11.5 Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV.

E' compito dell'OdV quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe interne in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni di legge;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel modello;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Destinatari del Modello) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

3.11.6 Procedure allegate

Si applicano le procedure:

- P01 ACQUISTO BENI E SERVIZI
- P05 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
- P06 ADEMPIMENTI FISCALI
- P07 ATTIVITA' FINANZIARIA

3.12 PARTE SPECIALE M – Contrabbando

L'art. 25-sexiesdecies del d. lgs. n. 231/2001, rubricato "Contrabbando", è stato recentemente modificato dal d.lgs. n. 141/2024. La norma, nella sua nuova formulazione in vigore il 4 ottobre 2024, recita:

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)".

La modifica dell'art. 25-sexiesdecies si inserisce in un contesto più ampio di novità normative introdotte con l'obiettivo di armonizzare la disciplina nazionale con quella europea. In particolare, come è noto, già con il d. lgs. n. 75/2020, in attuazione della Direttiva (UE) n. 1371/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017 "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", il delitto di contrabbando entrava a far parte del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti. Le principali novità dell'attuale riforma, con particolare riguardo ai profili di interesse 231, riguardano:

1. l'abrogazione del Testo Unico delle Leggi doganali ("TULD") e,
2. l'inserimento dei reati del D.Lgs. 504/1995 ("T.U. Accise") tra i reati presupposto del sopra citato d. lgs. n. 231/2001.

Relativamente al primo profilo, si interviene con una vera e propria riforma del TULD. Nello specifico, si segnalano:

- l'abrogazione del TULD e la sua sostituzione con nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'UE;
- la telematizzazione delle procedure doganali e il potenziamento delle attività di controllo e di verifica, attraverso la collaborazione con le altre Autorità doganali dell'Unione e di paesi terzi, nonché l'istituzione dello sportello unico doganale (SUDOCO);
- la ridefinizione delle procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi doganali, con una revisione dell'istituto della controversia doganale e una riorganizzazione degli uffici e servizi.

Per quanto riguarda la normativa in materia di accise, la novità di maggior rilievo riguarda l'inserimento dei reati del T.U. Accise tra i reati presupposto 231, per effetto del richiamo operato dall'art. 25-sexiesdecies del d. lgs. n. 231/2001 sopra citato. Dal punto di vista sanzionatorio rimangono invariate le sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 25-sexiesdecies e vengono estese le sanzioni interdittive applicabili ai casi di contrabbando con omesso versamento di imposte o diritti di confine per importi superiori ai centomila euro: oltre al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e al divieto di pubblicizzare beni o servizi, vengono formalmente previste anche l'interdizione dall'esercizio dell'attività commerciale e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione

3. Parte Speciale

dell'illecito.

Principali condotte incriminatrici:

Art. 40 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'Accisa sui prodotti energetici

È punito chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate [...].

Art. 40 bis - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'Accisa sui tabacchi lavorati

Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 40 quinquies - Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita .

Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.

Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.

Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.

Art. 41 Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

Art. 42 Associazione a scopo di Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 43 Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'Accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

Art. 46 Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

- a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;
- b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

Art. 47 Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

Per le deficienze riscontrate nella verificaione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante

3. Parte Speciale

sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa

Art. 48 Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa

Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29 [...].

Art. 49 Irregolarità nella Circolazione

I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

Art. 50 Inosservanza di prescrizioni e regolamenti

Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro.[...]La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.

3.12.2 Principali Aree di attività a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto, in maniera esemplificativa:

- l'attività di import/export

3.12.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella presente parte speciale.

3.12.4 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Organi Sociali e Dipendenti, in via diretta, e a carico dei Partner e Consulenti, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.
- La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico dei Destinatari – i seguenti divieti:
- di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, può potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

In particolare è fatto divieto di:

- eludere od omettere le attività di controllo implementate.

Ai fini dell'attuazione degli obblighi e dei divieti di cui sopra:

- la Società non inizierà o proseguirà alcun rapporto di lavoro e/o di consulenza e/o di fornitura con chi non intenda allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la Società opera;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi con i Partner e i Consulenti devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche e/o i compensi concordati – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (inclusione in dichiarazione - previa contabilizzazione - di fatture e altri documenti) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

3.12.5 Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV.

E' compito dell'OdV quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe interne in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni di legge;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel modello;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Destinatari del Modello) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

3. Parte Speciale

3.12.6 Procedure allegate

Si applicano le procedure:

- P01 ACQUISTO BENI E SERVIZI

POLO DI POETI DI ARTISTI DI EROI
NTI DI PENSATORI DI SCIENZIATI
VIGATORI DI TRASMIGRATORI

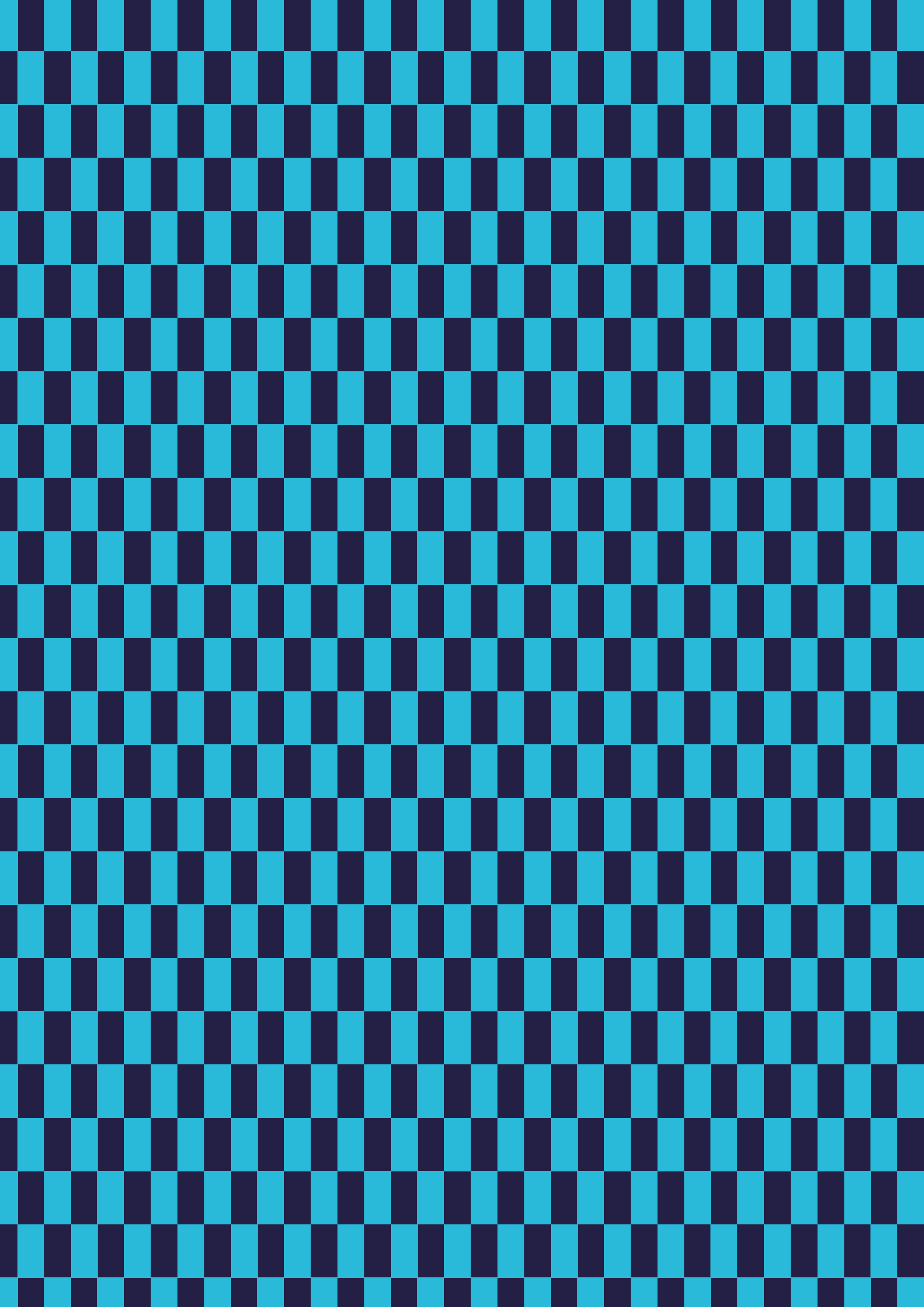


Airfire

Building Security

**Modello di Gestione
Organizzazione e
Controllo**

ai sensi del D.Lgs. 231/2001



airfire.it

